



Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Diritto Commerciale

**CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI
EFFETTI GIURIDICI E PROCESSUALI**

RELATORE:
CH.MO PROF. VINCENZO DONATIVI

CANDIDATO:
FRANCESCA BORDONI

MATRICOLA:
222021

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

INDICE

INDICE.....	3
INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO I - LA RIFORMA SOCIETARIA DEL 2003 E LE NOVITÀ INTRODOTTE.....	7
1. <i>La cancellazione della società: le modifiche apportate dal d.lgs 17 gennaio 2003 n. 6.....</i>	<i>7</i>
2. <i>Dall'art. 2456 c.c. all'art. 2495 c.c.: il dibattito sulla tesi dichiarativa o costitutiva della cancellazione della società.....</i>	<i>16</i>
CAPITOLO II - MODALITÀ OPERATIVE DELLA CANCELLAZIONE.....	21
1. <i>Il verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione.....</i>	<i>21</i>
2. <i>La pubblicità sul Registro delle Imprese ed effetti della cancellazione.....</i>	<i>25</i>
3. <i>Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese.....</i>	<i>36</i>
CAPITOLO III - LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA ALLE FATTISPECIE CONTROVERSE.....	41
1. <i>La responsabilità dei soci e dei liquidatori.....</i>	<i>41</i>
2. <i>Sopravvivenze e sopravvenienze attive.....</i>	<i>46</i>
3. <i>Successione nei rapporti processuali.....</i>	<i>50</i>
CONCLUSIONI.....	59
BIBLIOGRAFIA.....	63
GIURISPRUDENZA.....	67
SITOGRAFIA.....	70

INTRODUZIONE

La disciplina delle società riveste un indubbio fascino per il giurista, impegnato a districarsi tra la mole normativa, l'interpretazione della giurisprudenza e la prassi camerale.

Ne deriva un costrutto articolato, rappresentato da una normativa in costante evoluzione, dettata non solo dall'esigenza di adattarsi ai mutamenti temporali, ma anche e soprattutto a quelli socio-economici, che specialmente in un Paese come l'Italia influenzano l'andamento del sistema economico.

Tale esigenza di confronto temporale della materia si è concretizzata attraverso la legge di riforma del diritto societario, operata dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 dedicato alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

La riforma interviene, infatti, a distanza di 60 anni dall'emanazione del codice 1942, naturale precedente normativo in materia di società, cercando di effettuare una revisione ampia in materia di società di capitali e recependo con riferimento alla S.r.l. norme inizialmente previste per la S.p.A..

Se nella vigenza del codice del 1942 l'attenzione e la disciplina erano focalizzate sul momento di costituzione dell'ente, nel nuovo panorama che si viene a strutturare, nuova linfa ed interesse inizia a suscitare il momento estintivo della società, foriero di problematiche e interrogativi per l'interprete ma anche per coloro che con la società entrano in contatto.

Così la cessazione della società di capitali diventa argomento di rilevante interesse anche alla luce del gran numero di società estinte, che vanno da quelle che arrivano alla liquidazione in modo del tutto naturale a quelle che, al contrario, utilizzano la procedura di estinzione con modalità dilatorie e a danno dei creditori sociali.

Questo ultimo aspetto è probabilmente quello che ha maggiormente attirato l'attenzione del legislatore della riforma focalizzato a porre rimedio alle fattispecie patologiche legate all'estinzione societaria.

La riforma del 2003, per ciò che concerne specificatamente l'estinzione, ha inteso ridisegnare gli effetti della cancellazione dal punto di vista sostanziale e procedurale.

In primis ponendo fine all'annoso dibattito tra efficacia dichiarativa e costitutiva della cancellazione e cristallizzando normativamente quanto era stato, forse in modo timido, statuito dalla giurisprudenza di merito e legittimità; la stessa giurisprudenza che, poi, attraverso le autorevoli pronunce della Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, rispettivamente del 2010 e del 2013, ha definitivamente accolto i principi della riforma.

Da tale riconoscimento sono, conseguentemente, emerse questioni sostanziali e procedurali di notevole rilievo, soprattutto per la tutela dei terzi, tanto da meritare una trattazione separata e riservata nel terzo capitolo.

L'intenzione è stata quella di evidenziare le patologie dell'estinzione delle società, con particolare riferimento alle fattispecie elusive di responsabilità della compagine sociale; accade sovente nella pratica che le società diano avvio alla procedura liquidatoria al fine di evitare di adempiere i propri obblighi nei confronti dei terzi.

Questo particolare aspetto è stato oggetto di approfondimento da parte del legislatore della riforma, con lo scopo di delimitare esattamente i limiti operativi e garantire maggiore certezza nei rapporti giuridici esterni.

Certezza dei rapporti che si è tradotta nell'esatta individuazione dei soggetti responsabili per i debiti sociali, che in tal modo non devono rimanere insoddisfatti e, altresì, nell'esatta analisi ed individuazione della successione processuale.

È proprio il tema della successione il nodo cruciale; così come il decesso della persona fisica implica il trasferimento della titolarità di rapporti attivi e passivi in capo agli eredi, così anche per la società si attiva un fenomeno di tipo successorio. A ben vedere, però, non si deve compiere l'errore di antropomorfizzare la persona giuridica, poiché ad essa non sono concessi taluni benefici propri della persona fisica; infatti, se gli eredi hanno il diritto di rinunciare all'eredità, ai successori della società non è dato esentarsi dal fenomeno successorio.

In questo modo la fase finale della vita societaria deve rispettare una procedura ben precisa in cui ogni passaggio è propedeutico ed essenziale per il successivo, in

una sequenza di attimi che, nella prassi, garantiscono ai suoi aventi causa di ottenere la certezza del rapporto giuridico e, pertanto, la tutela dei loro diritti.

CAPITOLO I - LA RIFORMA SOCIETARIA DEL 2003 E LE NOVITÀ INTRODOTTE

SOMMARIO: 1. La cancellazione della società: le modifiche apportate dal d.lgs 17 gennaio 2003 n. 6 - 2. Dall'art. 2456 c.c. all'art. 2495 c.c.: il dibattito sulla tesi dichiarativa o costitutiva della cancellazione della società.

1. La cancellazione della società: le modifiche apportate dal D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6

Le persone giuridiche vengono ad esistenza attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, in modo del tutto speculare esauriscono la loro attività mediante la cancellazione dal medesimo registro; questo preciso momento giuridico è stato oggetto di un acceso dibattito in campo dottrinario e giurisprudenziale, dibattito di cui sarà data contezza nel corso di tutto l'elaborato.

Al fine di comprendere come la riforma del diritto societario, intervenuta con il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, abbia inciso sul tema della cancellazione della società, appare utile ripercorrere le modifiche legislative che, nel tempo, si sono susseguite in materia.

Quando si parla di estinzione societaria vengono coinvolti anche altri istituti giuridici connessi alla fine del contratto sociale quali lo scioglimento, e la liquidazione: *«con una certa approssimazione si può sostenere che lo scioglimento riguarda il contratto, la liquidazione riguarda i beni ed i rapporti, l'estinzione riguarda l'ente, mentre la cancellazione dal registro delle imprese, invero, non riguarda la società, bensì la pubblicità (di diritto o di fatto) che si essa è stata data al tempo della sua esistenza»*.¹

Così individuati gli elementi precipiui cui ogni fase sopra descritta si riconnette, si deve rilevare che il processo che conduce al termine della società costituisce un

¹ Cfr. A. ARENA, *Sul momento dell'estinzione delle società commerciali*, in *Foro it.*, 1960, IV, pp. 13-16.

unicum progressivo che parte dallo scioglimento (regolamentato, per le società di capitali, dall'art. 2484 c.c. e per le società di persone dall'art. 2272 c.c.), passa per la liquidazione dei rapporti facenti capo alla società fino ad arrivare alla cancellazione dal registro delle imprese.²

Il culmine di questo percorso, che si concretizza appunto con la cancellazione, come verrà analizzato nel successivo paragrafo, ha visto impegnata la dottrina ad individuare il momento esatto in cui l'estinzione della persona giuridica si potesse considerare definitiva, sia dal punto di vista sostanziale che processuale.

Il dibattito generatosi è scaturito con maggiore evidenza a seguito della ridetta riforma del diritto societario che, modificando l'art. 2456 c.c. contenuto nel codice del 1942, ha condotto a nuovi scenari interpretativi; a tal riguardo è opportuno effettuare un breve *excursus* storico per ripercorrere il percorso effettuato.³

Il codice di commercio del 1882 disciplinava la cancellazione dell'impresa avente forma societaria rubricando la Sezione VI, "*Liquidazione della società*" (artt. da 197 a 218).

Passando in rassegna gli articoli, è possibile ripercorrere le diverse fasi del procedimento estintivo culminante nella cancellazione. Merita una particolare menzione l'art. 216 secondo il quale: «*decorso detto termine* (n.d.r. quello indicato nell'art. 215, ovvero i 30 giorni dalla pubblicazione del bilancio finale di liquidazione per la proposizione del reclamo oltre i 15 giorni per la riunione degli eventuali procedimenti di reclamo instaurati) *senza che siano proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio s'intende approvato da tutti i soci, ed i liquidatori, salva la distribuzione dell'attivo sociale, sono liberati*».

Nella vigenza del codice di commercio vivo era lo scambio tra dottrina e giurisprudenza in merito all'individuazione dell'esatto momento di estinzione della persona giuridica.

² R. MARCELLO, *Effetti giuridici e processuali della cancellazione delle società dal regime delle imprese*, in *Ratiosocietà*, n. 1/2014.

³ D. DALFINO, *La cancellazione della società dal registro delle imprese. Profili processuali*, Torino, 2017, pp. 4-6; V. SANNA, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, Torino, 2013, pp. 30-34; G. MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1952, p. 1020.

La giurisprudenza era orientata ad affermare che la chiusura della liquidazione di una società, seguita da tutti gli adempimenti formali, producesse la cessazione della personalità giuridica, ma perché tale effetto si verificasse era necessario che alla formale chiusura corrispondesse lo stato reale delle cose.⁴

Secondo tale interpretazione, la chiusura formale e l'adempimento di tutte le procedure burocratiche dovevano corrispondere, altresì, a chiusura sostanziale e, quindi, anche ad esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società.

Da ciò si era ricavato il principio di esaurimento necessario dei rapporti ai fini estintivi che non aveva carattere assoluto ma solo processuale: non bastava la persistenza di un qualsiasi rapporto non liquidato ad impedire l'estinzione, ma era necessaria la pendenza di contestazioni giudiziarie.⁵

Di avviso contrario era la dottrina, attestata su posizioni più nette e concentrate a legare *«l'estinzione della società alla definizione dei rapporti sociali che si attuava con la liquidazione. Così per coincidenza, e non per conseguenza, la chiusura della liquidazione avrebbe prodotto l'estinzione della società. L'effetto sarebbe venuto meno, per contro, in tutti i casi in cui la chiusura della liquidazione fosse stata attuata quando i rapporti sociali non erano ancora completamente definiti»*.⁶

Tesi ancor più condivisibile se si considera che, nella vigenza del codice del commercio, una forma di pubblicità della cancellazione non era prevista per tutte le tipologie societarie, ma solo per le società anonime e in accomandita per azioni; ed infatti, la tutela dei terzi poteva essere garantita non certo attraverso le forme pubblicitarie, quanto era necessario far riferimento al momento nel quale più non sussisteva alcun elemento patrimoniale.

Alle tesi citate si aggiungeva, poi, quella che potrebbe essere definita la dottrina⁷ della terza via, secondo la quale la causa di estinzione conduceva prima di tutto al venir meno del vincolo negoziale associativo e conseguentemente produceva

⁴ Cfr. Cass. civ., sentenza 15 giugno 1934, n. 2034 in *Foro it.*, 1939, I, 1320; Cass. civ., sentenza 28 giugno 1937, in *Foro it.*, 1937, I, 1, 1544.

⁵ Cfr. G. BUCCARELLA, *La cancellazione delle società dal registro delle imprese*, Milano, 2015, p. 9.

⁶ Cfr. M. B. FUCCI, *La cancellazione della società di capitali del registro delle imprese. Fattispecie e procedura*, Roma, 2016, p. 19.

⁷ Cfr. A. CANDIAN, *Estinzione e nullità delle società commerciali*, in *Giur.it.*, 1937, IV, pp. 241-245.

l'estinzione della società nella sua soggettività e oggettività organizzativa facendo riemergere un vincolo di comunione tra i soci o addirittura un nuovo ente, rappresentato in questa fase dalla società in liquidazione, individuata «*non più come ente società ma come ente patrimonio in liquidazione*».⁸

Nel 1934 si assisteva ad un cambio di passo, reso possibile grazie agli interventi giurisprudenziali operati dalla Suprema Corte di Cassazione che, dapprima con la sentenza n. 3408 del 28 novembre 1934⁹ e successivamente con la sentenza n. 2147 del 28 giugno 1937, affermava che la cessazione dell'ente non si esauriva fintanto che fosse in corso il giudizio con un creditore.

Il principio invocato dalla Suprema Corte mirava a focalizzare l'attenzione sulla chiusura effettiva della vita societaria, soprattutto nell'interesse dei terzi: «*soluzione che è quella che meglio risponde al principio che se la liquidazione è istituita nell'interesse dei soci, il momento dell'estinzione della società attiene a quello che si suol dire il lato esterno e cioè interessa i terzi e va perciò determinato tenendo conto delle esigenze dei terzi, così come è nell'interesse dei terzi che sono dettate le norme sulla costituzione della società*».¹⁰

Tale interpretazione veniva recepita dal codice civile del 1942¹¹, nel quale mettendo gradatamente da parte l'equiparazione tra scioglimento ed estinzione, veniva fornita una disciplina diversificata per lo scioglimento e per la fase della liquidazione della società, differenziando altresì – sebbene con previsioni abbastanza omogenee nei contenuti – la regolamentazione fra società di persone e di capitali.¹²

Nel nuovo codice civile del 1942 venivano, infatti, nettamente distinte le fasi di scioglimento ed estinzione; l'innovazione codicistica costruiva il nuovo processo

⁸ G. BONELLI, *I concetti di comunione e di personalità nella teorica delle società commerciali*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, I, p. 307.

⁹ Cass. civ., sez. III, sentenza del 28 novembre 1934 n. 3408, in *Massimario Foro It.*, 1934.

¹⁰ Cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 28 giugno 1937 n. 2147, ne *Il Foro Italiano*, 1937, vol. 62, parte prima: Giurisprudenza civile e commerciale, p. 1543 s. e p. 1547 s..

¹¹ La cancellazione delle società di capitali viene codificata dal codice del 1942 all'art. 2456, rubricato "Cancellazione della società": «*Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi*».

¹² Cfr. M. PERRINO, *L'estinzione delle società di persone*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, I, pp. 699-741.

evolutive tipico della cancellazione, caratterizzato da un procedimento a formazione progressiva ove ogni passaggio è presupposto inscindibile del successivo e conduce all'epilogo della cancellazione.

Il codice unificato ha regalato, quindi, la procedura composta dalla triade scioglimento, liquidazione ed estinzione: approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese; ed è proprio dalla cancellazione della società che i creditori sociali eventualmente non ancora soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, con le dovute responsabilità previste per le società di persone, o invece nei limiti di quanto riscosso in sede di ripartizione dell'attivo nelle società di capitali; nonché nei confronti dei liquidatori, ove il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.

L'obiettivo del codice del 1942 era proprio quello di offrire una certezza temporale e sostanziale agli aventi causa della società. Tale lettura è stata chiarita dalla relazione illustrativa al codice civile che testualmente si riporta: *«la disciplina del bilancio finale di liquidazione e della sua approvazione è stata poi notevolmente semplificata. Da ultimo si è ritenuto indispensabile regolare la cancellazione delle società dal registro delle imprese, traendo dalla pubblicità, che in tal modo viene data alla chiusura della liquidazione, la conseguenza che, dopo di essa, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di essi»*.¹³

Sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dalla dottrina, il legislatore del 1942 decise di dedicare al momento estintivo l'art. 2456 c.c. sancendo che *«Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società da Registro delle imprese. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»*.

¹³ Cfr. Relazione illustrativa al codice civile del 1942 sul sito <https://www.consiglionazionaleforense.it>

La nuova disposizione poneva in rilievo una cesura netta rispetto al passato, individuando nell'iscrizione presso il registro delle imprese il punto di non ritorno per la sopravvivenza della vita sociale e invertendo, così, la tendenza sviluppatasi sotto il codice di commercio; tuttavia la giurisprudenza del tempo continuava a aderire alla vecchia visione affermando che *«la società continuava a sopravvivere finché non fossero state chiuse le contestazioni derivate dalla sua attività»*.¹⁴

Gli anni passavano ed il contrasto di vedute tra dottrina e giurisprudenza si andava acuendo sempre di più, in particolare perché la giurisprudenza continuava a sostenere il proprio granitico orientamento della corrispondenza tra cessazione formale e sostanziale.

Orientamento che trovava, peraltro, terreno fertile per ulteriori dibattiti inerenti la sorte della cancellazione con specifico riferimento alla società di persone; infatti, la lettura del codice del 1942, con specifico riferimento alle società di persone, induceva a ritenere che l'estinzione non coincidesse sempre con la cancellazione, distinguendo due ipotesi: le società di persone non iscritte nel registro delle imprese si estinguevano, in base al principio di effettività, con la concreta cessazione dell'attività d'impresa; le società di persone regolari iscritte nel registro delle imprese, invece, si estinguevano al momento della cancellazione della propria iscrizione dal registro medesimo.¹⁵

In quest'ultima ipotesi, si riteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese non fosse sempre sufficiente ai fini estintivi posto che la "sopravvivenza" dell'ente potesse essere comunque dimostrata dando prova dell'effettiva continuazione dell'attività d'impresa; ed, infatti, con riferimento alle società di persone, autorevole dottrina si era espressa nel senso che *«non vale a far considerare estinta una società, quando non ricorrano i presupposti per la sua estinzione, né la mancata cancellazione vale nelle società di persone a far considerare esistente una società estinta»*, in quanto *«l'effetto estintivo è conseguenza del fatto estintivo, non della sua pubblicità»*.¹⁶

¹⁴ Cfr. Cass. civ., sentenza 12 luglio 1951, n. 1930, ne *Il Foro Italiano*, Vol. 74, I, 1951, pp. 1019/1020-1021/1022.

¹⁵ Cfr. G. GROSSI, *Estinzione delle società di persone*, ne *il Societario*, 2016.

¹⁶ Cfr. G. FERRI, *Le società*, nel *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, vol. X, t. III, Torino, 1982.

Negli anni a venire questo modo di interpretare la cancellazione societaria si radicava sempre di più nelle pronunce delle Corti, ferme su posizioni via via più rigorose, non ritenendo sufficiente che la società non agisse più, ma richiedendo espressamente l'estinzione di tutti i rapporti derivati dall'attività sociale.¹⁷

Persino qualche anno prima della riforma societaria la giurisprudenza dominante¹⁸ strenuamente confermava che *«alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti previsti dall'art. 2312 c.c. (cui rinvia l'art. 2315 c.c. per le società in accomandita semplice) non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere»*.

Finalmente, dopo numerosi anni, il binomio cancellazione dal registro ed estinzione/cessazione della società, è stato confermato attraverso l'emanazione della riforma societaria di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, nel dettare la nuova disciplina unitaria della liquidazione delle società di capitali, con l'attuale art. 2495 c.c. ha regolato i diritti facenti capo ai creditori sociali, ma con la seguente nuova formulazione: *«Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società»*.

A ben vedere il nuovo art. 2495 c.c. ricalca, in modo quasi identico, il contenuto della precedente disciplina enunciata dall'art. 2456 c.c., ad eccezione dell'inciso *«Ferma restando l'estinzione della società»*, elemento di novità che ha indotto la

¹⁷ Cfr. A. MIRONE, *Cancellazione della società dal Registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione*, in *Riv. soc.*, 1968, p. 522.

¹⁸ Cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza 12 giugno 2000, n.7972 in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1275.

dottrina¹⁹ ad interpretare la norma nel senso di una lettura costitutiva della cancellazione.

La nuova formulazione ha recepito evidentemente l'esigenza di certezza in tema di estinzione, nata dall'annoso dibattito, di cui si è data contezza sopra, tra dottrina e giurisprudenza, l'una più flessibile e in linea con i tempi, l'altra più arroccata su rigide posizioni sostanziali; la stringata formula che emenda il vecchio articolo 2456 c.c. pone in rilievo la volontà del legislatore di tacitare le opposte tesi e di tracciare il limite di operatività della norma.

Superfluo discorrere di immortalità del fenomeno societario, la riforma una volta per tutte indica con certezza che il momento esatto di estinzione deve essere identificato con l'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, strumento che rende conoscibile gli eventi della vita sociale ai terzi, i quali potranno, una volta appreso l'evento estintivo, agire a tutela dei propri diritti.

A fronte di una tale ritrovata certezza, la novella legislativa ha generato, al tempo stesso, numerose questioni legate agli effetti di un evento così radicale.

Primo fra tutti si è posto l'ulteriore interrogativo se l'art. 2495 c.c. regoli solo l'estinzione delle società di capitali senza prevedere alcunché per le società di persone, ma anche questo punto è stato chiarito nel senso che il principio indicato dall'art. 2495 c.c. si applica alle società di capitali e alle società di persone, quanto meno per rendere identico il trattamento dei terzi creditori.²⁰

Sintetizzando e – probabilmente – semplificando, il quadro di cui sopra induce ad affermare che le società, che siano di capitali o di persone, devono ritenersi estinte con la cancellazione dal registro delle imprese, in quanto tale lettura si rende necessaria al fine di assicurare un identico trattamento di tutti i creditori delle imprese individuali e collettive di qualsiasi tipo.²¹

¹⁹ *Ex multis*, cfr. V. DONATIVI, *La pubblicità legale delle società di capitali*, Milano, 2006, p. 322 ed ancora F. FIMMANÒ, L. TRAVERSA, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma*, in *Riv. not.*, 2004, I, p. 698 ss.

²⁰ In senso conforme *ex multis* cfr. Cass. civ., sentenza 15 ottobre 2008, n. 25192 con commento di A. PIANTELLI, in *Riv. dottori comm.*, fasc. 2, 2010, p. 388 e confermato da Cass., SS.UU., sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060.

²¹ Cfr. Cass. civ., sentenza 10 ottobre 2012, n. 17500 in *Giust. civ. Mass. 2012, 10, 1209* la quale afferma: «Il nuovo orientamento muove dalla considerazione che le società di persone non hanno personalità giuridica ma una limitata capacità per singoli atti di impresa. Sulla scorta di tale premessa si afferma che la cancellazione come è in grado di estinguere, a norma dell'art. 2495 c.c., la capacità delle società di capitali così deve ritenersi capace di estinguere, a maggior

Ed ancora, una volta entrata in vigore la riforma societaria, gli interpreti si sono chiesti quale fosse l'applicazione *ratione temporis* della nuova disciplina, vale a dire come le nuove previsioni incidessero sulle società in fase di estinzione.

Sul punto è intervenuta nuovamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione statuendo che «*la nuova formulazione dell'articolo 2495 c.c. non ha portata interpretativa ma innovativa*»²²; il che equivale a dire che la cancellazione della società dal registro delle imprese che sia avvenuta dal 1° gennaio 2004 in poi, comporta *ex lege* l'immediato venir meno del soggetto giuridico.

Quindi, viene invocato un principio di ultrattività, ai sensi del quale mentre le cancellazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della riforma sono senz'altro estintive, le cancellazioni intervenute anteriormente acquistano efficacia estintiva con l'entrata in vigore della riforma stessa, senza avere tale efficacia per il periodo anteriore.²³

Sull'elemento temporale è intervenuta financo la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 53 del 18 marzo 2006, la quale investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495 c.c., ha optato per la manifesta inammissibilità.²⁴

Il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale mira ad evidenziare che contravvenendo all'interpretazione dell'efficacia *ex nunc* della cancellazione, l'intervento richiesto andrebbe sostanzialmente a negare l'effetto immediatamente estintivo della cancellazione della società come espressamente prevede il nuovo testo dell'art. 2495 c.c., con il conseguente ripristino del sistema anteriore alla riforma.

ragione, la ridotta capacità delle società di persone, grazie all'opponibilità della cancellazione determinata dalla natura dichiarativa della pubblicità, la cui natura corrisponde a quella prevista per l'iscrizione dalle disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2004».

²² Cfr. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060, con nota di R. WEIGMANN, in *Giur. it.*, 2010, p. 1607 ss.

²³ A. ZORZI, *L'estinzione delle società di capitali*, Milano, 2013, p. 72.

²⁴ La questione di legittimità costituzionale viene sollevata nel contesto di un giudizio esecutivo promosso da due dipendenti per il recupero del TFR maturato nei confronti di una società cancellata dal Registro delle imprese relativamente all'art. 2495, comma 2 c.c. «*nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, l'estinzione della società, precludendo in tal modo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela*». Nello specifico, il Giudice a quo rileva la violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost. e sottolinea come la norma codicistica ignori situazioni meritevoli di tutela tali da richiedere un contraddittorio con la società.

Il legislatore della riforma si è, pertanto, orientato verso un bilanciamento di interessi a favore della certezza delle relazioni giuridiche; la norma di legge, del resto, esprime sempre un compromesso tra diversi interessi; in particolare nella vicenda dissolutiva il compromesso è da ricercare tra l'interesse dei soci alla certezza dei rapporti giuridici, per evitare l'indefinito protrarsi nel tempo del vincolo di destinazione impresso sui beni sociali e quello dei creditori a considerare estinta una società solo quando tutti i suoi debiti siano stati soddisfatti.²⁵

2. Dall'art. 2456 c.c. all'art. 2495 c.c.: il dibattito sulla tesi dichiarativa o costitutiva della cancellazione della società

Il percorso legislativo illustrato nel paragrafo che precede evidenzia come la riforma societaria abbia cristallizzato un principio su cui, da tempo, la giurisprudenza di legittimità si era pronunciata al fine di dirimere un dibattito nato al suo interno, oltre che in seno alla dottrina.

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la Suprema Corte di Cassazione aveva, infatti, affermato e consolidato il principio per cui la cancellazione assumesse una *«mera efficacia dichiarativa, che non comportava l'estinzione della società stessa in difetto di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, considerata la natura normalmente dichiarativa e solo eccezionalmente costitutiva delle iscrizioni nel registro delle imprese e riconducendo l'effetto estintivo solo alla completa definizione dei rapporti giuridici pendenti»*. Tale principio veniva affermato soprattutto al fine di offrire una maggiore tutela ai creditori sociali esposti al rischio di possibili liquidazioni fraudolente²⁶, eseguite in mancanza di una previsione dell'obbligo dell'iscrizione della cancellazione del registro delle imprese, che rendeva del tutto incerto l'esito del processo di liquidazione.

²⁵ C. ANGELICI, *Società per azioni e in accomandita per azioni*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, p. 1040 s.

²⁶ Nella direzione favorevole all'effetto dichiarativo della cancellazione dal registro delle imprese si possono citare le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 11021 del 4 ottobre 1999 in *Giust. civ. Mass.*, 1999, p. 2064 e Suprema Corte di Cassazione n. 4774 del 14 maggio 1999, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, p. 1086.

La riforma del diritto societario ha, pertanto, aperto una nuova pagina della discussione giuridica e sia la Suprema Corte sia le Corti di merito hanno emanato una serie di pronunce, tutte concordi nell'assegnare efficacia estintiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese.²⁷

Il dibattito sorto a partire dalla riforma societaria e corroborato dalle menzionate pronunce, unitamente a quelle che poi hanno seguito, ha trovato il proprio apice e, al contempo, definitiva consacrazione in tre diverse sentenze emanate dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in pari data, ossia il 22 febbraio 2010, aventi nn. 4060, 4061 4062, le quali hanno confermato l'efficacia estintiva della cancellazione dal registro delle imprese, confermando il principio anche per le società di persone.²⁸

Riportando le opposte tesi inerenti la cancellazione, la sentenza n. 4060 ricorda l'intervento della Corte Costituzionale sul punto, la quale *«con la sentenza n. 319 del 21 luglio 2000, ha rilevato come la lettura delle norme sugli effetti della pubblicità della cancellazione delle società espressione dell'allora diritto vivente comportasse una chiara disparità di trattamento tra imprese individuali e imprese collettive ai fini della dichiarazione di fallimento, in quanto per l'imprenditore persona fisica la stessa era consentita entro un anno dalla cancellazione mentre per le imprese collettive, rimaneva sempre incerto il momento della loro fine o estinzione, da cui far decorrere il termine di un anno entro cui, ai sensi dell'art. 10 previgente della Legge Fallimentare poteva essere dichiarato il loro stato di insolvenza»*.

Chiarito questo passaggio, la sentenza fornisce ulteriori delucidazioni relative ai tempi di applicazione della legge di riforma del diritto societario, con particolare riferimento al momento a partire dal quale la nuova lettura fornita dal codice potrà considerarsi operativa, sancendo che *«la legge delegata che, per i dati testuali*

²⁷ Tra le prime pronunce significative successive alla riforma societaria si segnala la sentenza della Cassazione del 28 agosto 2006, n. 18618 in *Giur. it.* 2007, 1, 117, tra le prima ad aver enunciato il principio dell'effetto estintivo della cancellazione; principio confermato l'anno successivo dalla sentenza del 18 settembre 2007 n. 19347²⁷ e ribadito anche per le società di persone dalla sentenza n. 29192 del 15 ottobre 2008.

²⁸ Cfr. G.P. ALLECA, *Le Sezioni Unite e l'estinzione delle società a seguito della cancellazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 6, p. 637 ove emerge che la giurisprudenza ha affermato che la normativa in tema di cancellazione contiene una disposizione portatrice di un principio generale in grado di armonizzare il sistema con riguardo all'effetto della cancellazione di tutte le società dal registro delle imprese.

dell'art. 2495 c.c., è ultrattiva e produce i suoi effetti, tra cui quello estintivo della società per cancellazione, solo dal 1 gennaio 2004, data d'entrata in vigore della novella (in tal senso sembra pure l'art. 223 bis disp. att. c.c.)».

Nuovamente le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema della cancellazione mediante altre tre importanti sentenze del 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072.

Attraverso tali ulteriori sentenze, la Corte ha enucleato una serie di principi fondamentali, che saranno approfonditamente trattati nei successivi capitoli, ma che è opportuno menzionare sin d'ora al fine di comprendere la portata innovativa della tesi relativa alla natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese.

Prendendo in esame, per tutte, la sentenza n. 6070, si deve porre in risalto il pregio della chiarezza espositiva e logica, laddove la Suprema Corte ha deciso di affrontare separatamente la trattazione dei rapporti passivi, cioè quelli implicanti l'esistenza di obbligazioni gravanti sulla società, e dei rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società poteva vantare diritti; esaminando dapprima i profili di diritto sostanziale, per poi passare soltanto dopo a quelli di natura processuale.

Una società cancellata dal registro delle imprese, come detto, non può ritenersi più esistente; dal punto di vista processuale essa non potrà più costituire un centro di imputazione di effetti giuridici, sia dal lato attivo, intraprendendo giudizi, sia da quello passivo, quale necessaria controparte dei suoi aventi causa; quindi, una società cancellata *«è priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio».*

Nell'ipotesi in cui la società cancellata sia parte di un giudizio pendente, dovrà essere dichiarata l'interruzione del medesimo, previa dichiarazione da parte del procuratore costituito. Invero, secondo la Corte *«non v'è motivo per non ritenere applicabili a tale fattispecie (società cancellata in corso di causa dal registro delle Imprese) le disposizioni dettate dall'art. 299 c.p.c. e segg., in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa (così anche Cass. 16 maggio 2012, n. 7676). La perdita della capacità di stare in giudizio, cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa; e ricorrono qui tutte le ragioni per le*

quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte».

La sentenza affronta, poi, la sorte dei rapporti di debito facenti capo alla società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese. In tal caso il debito si trasferisce, con effetto traslativo, in capo ai soci, i quali saranno chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale nei limiti stabiliti dal codice civile. Diverse sono, invece, le conseguenze qualora il rapporto giuridico (attivo o passivo) si costituisca nel momento in cui la società sia stata già cancellata dal registro delle imprese; ipotesi realizzabile quando, come in un processo, a costituirsi è una società in liquidazione che, nelle more, viene ad estinzione senza che però ne sia data comunicazione ai fini dell'interruzione processuale.

L'efficacia costitutiva della cancellazione contempla però delle eccezioni: tra queste quella più rilevante è dettata dall'art. 10 della L.F. (R.D. n. 267/1942) che consente la declaratoria di fallimento entro un anno dalla cancellazione della società e dall'art. 28, 4° comma, del D.Lgs. n. 175/2014 che prevede espressamente che *«ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle Imprese».*

Ma si tratta di due ipotesi attraverso le quali il legislatore operando una *fiction iuris* considera la società come ancora esistente al solo scopo di evitare la disgregazione del patrimonio a garanzia dei creditori concorsuali e del fisco.

Si potrebbe anche sostenere che esiste una terza ipotesi che funge da eccezione all'efficacia costitutiva ed è rappresentata dall'art. 2191 c.c., allorquando il giudice accerti che *«l'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge»*, procedendo così alla revoca dell'iscrizione.

Ma tale interpretazione è stata ritenuta contraddittoria da certa parte della dottrina, perché *«altro non significa che affermare che la cancellazione non mette capo*

*all'estinzione della società e quindi vuole dire negare alla stessa effetto estintivo».*²⁹

In ogni caso le fattispecie menzionate esemplificano la contraddittorietà del tema, in bilico tra la garanzia temporale e formale dell'iscrizione della cancellazione e le ipotesi di riserva che smentiscono un effetto costitutivo universale ed assoluto della cancellazione.

Perché, come notato, dall'ultima dottrina citata, o si deve ammettere che cancellazione sia in ogni contesto e grado oppure si attuano trattamenti discriminatori tra i soggetti dell'ordinamento, privilegiando l'interesse pubblico dell'Amministrazione, ad esempio, a discapito di quello delle persone fisiche semplici creditori.

²⁹ Cfr. A. ZORZI, *L'estinzione delle società di capitali*, Milano, 2014, pp. 79-82.

CAPITOLO II - MODALITÀ OPERATIVE DELLA CANCELLAZIONE

SOMMARIO: 1. Il verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione - 2. La pubblicità sul Registro delle Imprese ed effetti della cancellazione - 3. Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese

1. Il verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione

La dottrina giuridica in materia di bilancio finale di liquidazione non è sconfinata, stante la natura contabile dello strumento di bilancio che lo rende più soggetto ad una trattazione di natura economica.

Un sostanziale contributo al riguardo è stato, tuttavia, fornito da Giuseppe Niccolini che con la sua monografia in tema di bilancio finale ha approfondito il tema con dovizia di particolari.³⁰

Il bilancio finale di liquidazione è un bilancio straordinario ed unico, in quanto viene redatto, appunto, solo per la fase della liquidazione³¹ e – come meglio verrà evidenziato nel proseguo della trattazione – può essere approvato anche tacitamente.

Esistono, però, tre ipotesi in cui il bilancio finale di liquidazione deve essere redatto nuovamente:

1) in caso di sopravvenienze attive improprie, vale a dire crediti sorti precedentemente alla redazione del bilancio finale di liquidazione, le quali dovevano essere conosciute dai liquidatori usando l'ordinaria diligenza. In tal caso, il bilancio finale di liquidazione, redatto precedentemente all'emergere di tali voci, sarà incompleto e, quindi, un nuovo bilancio andrà redatto a correzione di tale lacuna contabile;

³⁰ G. NICCOLINI, *Contributo allo studio del bilancio finale di liquidazione delle società di capitali*, Torino, 2019, p. 1 ss..

³¹ Ipotesi eccezionale è costituita dal bilancio finale supplementare, che si rende necessario redigere laddove a seguito del deposito del bilancio finale per così dire "principale" siano emerse ulteriori poste non prevedibili o non conosciute dai liquidatori.

2) in caso di errori aritmetici di calcolo nel bilancio; in questo caso andrà redatta una nuova tavola contabile, emendata relativamente all'errore riscontrato, unitamente ad una nuova nota integrativa ed esplicativa della correzione, documenti che faranno, così, parte del nuovo bilancio da depositare;

3) la terza ipotesi riguarda la vita societaria e si verifica nell'ipotesi in cui dopo la redazione del bilancio finale, ma prima della sua approvazione, sia revocata la liquidazione. In tal caso, ontologicamente il bilancio non ha più ragion d'essere e il bilancio successivo verrà redatto quando nuovamente la società deciderà di procedere con una nuova liquidazione.

Sintetizzate le riflessioni in merito alle caratteristiche e alle particolarità del bilancio finale di liquidazione, è opportuno analizzare le peculiarità intrinseche ed estrinseche dello stesso, sulla base della lettura delle norme codicistiche.

L'articolo 2492 cod. civ. così recita: *«Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese»*.

La norma, pertanto, nulla dice sulla struttura del bilancio di liquidazione, tuttavia si ritiene che *«la disciplina del bilancio d'esercizio costituisce il modello di riferimento di tutti gli altri bilanci e delle situazioni di tipo contabile di cui il legislatore prescrive la redazione in momenti diversi rispetto alla chiusura dell'esercizio e per scopi differenti da quello di riscontrare l'esito economico del singolo esercizio»*.³²

Il bilancio finale di liquidazione si compone di due parti: il bilancio finale in senso stretto ed il piano di riparto; entrambi fungono da relazione dei liquidatori nei confronti dei soci relativamente ai risultati economici, finanziari e patrimoniali delle operazioni di liquidazione, alla luce dei quali verrà posta all'attenzione di questi ultimi la proposta in ordine alla suddivisione dell'eventuale residuo attivo, una volta assolto ogni obbligo e sanato ogni debito esistente.³³

³² G. NICCOLINI, *op. cit.*, p. 52.

³³ Cfr. *La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione*, a cura di Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, del giugno 2011,

Secondo il contributo offerto in materia dall'Organismo Italiano di contabilità (OIC)³⁴ il contenuto dovrà riportare: a) lo stato patrimoniale³⁵ con indicazione delle attività, i valori in cassa e banca; tra le passività il capitale netto di liquidazione; a sua volta, riporta, all'attivo, l'importo della liquidità realizzata e, al passivo, l'importo da distribuire ai soci (patrimonio netto finale di liquidazione); b) il conto economico³⁶, il quale evidenzia il risultato economico complessivo con la rappresentazione contabile della movimentazione di costi sostenuti e ricavi realizzati; c) la nota integrativa³⁷ che deve contenere un commento delle voci incluse nello stato patrimoniale e nel conto economico ed assume particolare rilievo al fine di fornire l'illustrazione dei valori attribuiti ai beni oggetto di riparto in natura, della natura delle passività non estinte e delle motivazioni circa gli accantonamenti per debiti non ancora venuti a esistenza; d) la relazione dei liquidatori ed eventuali organi di controllo³⁸; e) piano di riparto, con l'indicazione della quota di liquidazione spettante a ciascun socio o a ciascuna azione al netto del pagamento dei debiti sociali.

Così costruito il bilancio finale di liquidazione, il successivo art. 2493 c.c. dispone poi «Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami,

consultabile su www.fondazioneazionalecommercialisti.it

³⁴ L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali e volge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. Informazioni reperibili su https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2008-06-25_OIC-5_Bilanci-di-liquidazione.pdf

³⁵ Lo stato patrimoniale assumerà la forma più semplice con l'indicazione delle voci inerenti alle disponibilità liquide nell'attivo e all'importo da distribuire ai soci nel passivo. Tuttavia, non è rara la possibilità di riscontrare situazioni meno lineari in cui vi siano tanto debiti contestati o non ancora scaduti quanto elementi attivi non realizzati, poiché destinati ad essere assegnati in natura.

³⁶ Il conto economico si connota per essere generale, riferito cioè all'intera procedura di liquidazione che si apre contabilmente con il bilancio iniziale di liquidazione. In tal modo, il conto economico rifletterà direttamente il risultato economico totale della liquidazione, articolato nei relativi componenti positivi e negativi (oltre le rettifiche di liquidazione). Il saldo contabile derivante da tale conto economico coincide con la somma algebrica di tutti i risultati economici rilevati nei singoli bilanci intermedi (compresa anche l'ultima frazione di periodo) la quale andrà integrata con le rettifiche iniziali a patrimonio netto.

³⁷ La nota integrativa dovrà contenere le notizie inerenti all'attività liquidatoria relativamente alla frazione di esercizio intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di chiusura della liquidazione.

³⁸ La relazione sulla gestione dovrà illustrare l'andamento della liquidazione nell'ultimo periodo con riferimento al realizzo delle attività, all'estinzione delle passività, alla soluzione delle eventuali controversie in corso, ai nuovi o maggiori accertamenti di attività e passività.

il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio».

La regola codicistica dell'approvazione tacita del bilancio trova le proprie radici già nel codice di commercio del 1882, essendo peraltro regola che non ha mai subito negli anni modificazioni.³⁹

Due sono, infatti, le modalità pratiche con la quale essa si concretizza o mediante approvazione tacita in mancanza di proposizione di reclami, il cui termine inizia a decorrere dal deposito del bilancio nel registro delle imprese o mediante fatti concludenti, quali l'accettazione dell'ultima quota di riparto approvata, equiparabile, quindi, ad un'acquiescenza.

Il bilancio finale di liquidazione può essere approvato anche nel corso di una assemblea dei soci a ciò appositamente convocata.

Sebbene una simile ipotesi tenda a recuperare gli aspetti procedurali tipici della riunione assembleare, è stato correttamente osservato in dottrina che non si tratta di una vera e propria assemblea, non essendo possibile una approvazione a maggioranza necessitando al contrario necessaria l'unanimità dei consensi.⁴⁰

Anche secondo la giurisprudenza, il bilancio finale di liquidazione non può ritenersi approvato, ai sensi della disciplina di legge, a seguito dell'assemblea non totalitaria, disponente, a maggioranza, l'approvazione del bilancio, trattandosi di materia non rientrante nella competenza assembleare, ma riguardante diritto individuale di ciascun socio, rispetto alla quale, dunque, l'approvazione a maggioranza in sede assembleare risulta inidonea a determinare gli effetti di cui agli artt. 2493 e 2495 c.c..⁴¹

³⁹ S. ADAMO, *Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie*, Bari, 2008, p. 40.

⁴⁰ G. NICCOLINI, *op. cit.*, p. 9.

⁴¹ F. FIMMANÒ e L. TRAVERSA, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma*, in *Riv. not.*, 2003, I, p. 1339 ss..

2. La pubblicità sul registro delle imprese ed effetti della cancellazione

Gli stessi liquidatori che si sono occupati di redigere il bilancio finale di liquidazione sono, altresì, tenuti a provvedere al deposito dello stesso presso il registro delle imprese della provincia ove è ubicata la sede legale dell'impresa, che potrà avvenire: a) in caso di approvazione tacita, trascrivendo nel riquadro note del modello S3 la mancata opposizione ovvero allegando il certificato di non opposizione del tribunale competente, oppure autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 47 del DPR n.445/2000; b) in caso di approvazione espressa, attraverso l'allegazione del verbale di assemblea dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all'unanimità.

Se vi sono somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci dovranno anche dare quietanza dei pagamenti e autorizzare il liquidatore a chiedere la cancellazione ovvero allegare copia delle diverse quietanze rilasciate dai soci.⁴²

Il codice civile prevede, però, all'articolo 2189 c.c. che *«Prima di procedere all'iscrizione (n.d.r. nel registro delle imprese competente), l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione»*, ed ancora all'art. 2191 c.c. che *«Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione»*.

Relativamente a tale fase procedimentale, risulta utile analizzare le pronunce del giudice del registro con riferimento alla legittimità della richiesta di iscrizione al fine di comprendere che l'attività del conservatore risulta avere un peso specifico rilevante sulla formazione progressiva degli atti che portano all'estinzione della società.

In particolare, il giudice del registro delle imprese di Roma, con provvedimento del 19 aprile 2016 ha disposto, sia concesso il gioco di parole, la cancellazione della cancellazione per irregolarità nella formazione del verbale.⁴³

⁴² Informazioni reperibili sul sito della Camera di Commercio di Roma, consultabile su https://www.rm.camcom.it/pagina239_societ-di-capitali-scioglimento-liquidazione-cancellazione.html

⁴³ Provvedimento consultabile su https://www.tuttocamere.it/files/giurisprudenza/2016_04_19_Trib_ROMA.pdf

Ciò che emerge da questo provvedimento è utile per comprendere, in effetti, i limiti e la sostanza del controllo da effettuarsi a cura del conservatore del registro il quale mantiene un potere di verifica delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Nel caso sottoposto all'esame del Giudice, dal bilancio finale di liquidazione depositato risultava l'esistenza di crediti verso clienti, crediti tributari e disponibilità liquide non oggetto di alcuna attività di recupero.

Tale inerzia, agli occhi del conservatore, ha evidenziato che la fase liquidatoria non si era perfezionata⁴⁴ in quanto il mancato recupero di crediti verso terzi rende inverosimile effettuare un riparto, per sua natura incompleto.

Ed è su questo aspetto che si deve concentrare l'attenzione del giurista, in quanto il provvedimento esprime un concetto fondamentale in base al quale *«l'esame appena svolto non esula dai poteri dell'ufficio del registro delle imprese (e, quindi, del giudice del registro) in quanto esso ha ad oggetto la qualificazione dell'atto stesso per come depositato dal liquidatore in termini di bilancio finale di liquidazione sulla base di una verifica del tutto estrinseca, e dunque non di merito, in relazione alla contemporanea sussistenza di voci attive e passive; considerato che l'iscrizione della cessazione della società è intervenuta in difetto dei presupposti di legge»*.

Presupposti che, come sottolineato dal Giudice, non incidono su una valutazione di merito della liquidazione, che può diventare strumento societario elusivo - ma non è questa la sede per discuterne - quanto piuttosto su una verifica delle parti fondamentali del bilancio stesso.

Si è detto, infatti, che il bilancio è costituito da due parti, di cui una è appunto il piano di riparto; nel momento in cui riceve la richiesta di deposito da parte dei liquidatori, il conservatore non opera un veto sulla scelta dello strumento liquidatorio, ma effettua una verifica formale delle condizioni per procedere alla cancellazione, operazione che si ritiene legittima laddove lo stesso non si elevi a giudice, ma a certificatore della mancanza dei presupposti per procedere

⁴⁴ Quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma 'diretta' di pagamento dei creditori sociali), il bilancio presentato non attesta la conclusione dell'*iter* liquidatorio.

correttamente alla cancellazione, nei limiti delle competenze lui attribuite dalla legge.

Sul potere di controllo del Conservatore del registro, la dottrina ha a lungo dibattuto, analizzando l'ambito di operatività ed i relativi limiti.

Una prima analisi, effettuata dagli strenui sostenitori dell'efficacia costitutiva, optavano per un controllo forte e penetrante volto a costituire un contrappeso dell'estinzione nella direzione di garantire i terzi in tutte le ipotesi in cui la liquidazione facesse seguito ad un'iniziativa "furba" dei soci; per evitare la dispersione del patrimonio sociale, era ammissibile che il controllo amministrativo poteva esser condotto fino alla verifica che la liquidazione del patrimonio sociale fosse reale e completa.⁴⁵

I sostenitori della tesi dichiarativa, invece, ritenevano che il controllo più blando, considerata la circostanza che, in tal caso, i terzi aventi causa della società, potevano fare affidamento sulla prosecuzione della società fintanto che i loro diritti non fossero stati riconosciuti; ed allora, chiaramente, al Conservatore non potevano essere attribuiti poteri invasivi, dovendosi limitarsi ad un mero controllo formale.⁴⁶

In tale contesto appare, però, condivisibile la lettura di quella parte della dottrina che legge nel ruolo istituzionale dell'ufficio del registro il compito di curare l'interesse alla conoscibilità legale delle fattispecie sottoposte a pubblicità allo scopo di attuare un sistema pubblicitario organico, completo e, quindi, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l'organizzazione dell'impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni.⁴⁷

Preso, quindi, atto della domanda presentata dai liquidatori, l'ufficio del registro, accertata l'autenticità della sottoscrizione e le condizioni richieste dalla legge ai sensi dell'art. 2189, II co. c.c., provvede a dichiarare la cancellazione della società.

⁴⁵ A. FIORENTINO, *Sullo scioglimento e la liquidazione delle società commerciali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, p. 368.

⁴⁶ MIRONE, *op. cit.*, p. 545.

⁴⁷ V. DONATIVI, *I poteri di controllo dell'ufficio del Registro delle imprese*, Napoli, 1999, p. 69 ss.

L'attività così posta in essere viene ricondotta nell'alveo del controllo di tipicità previsto dall'art. 11, comma VI, lett. c), d.P.R. 581/1995⁴⁸, diretto corollario del principio di tassatività delle iscrizioni, che si traduce nel potere-dovere del conservatore di rifiutare l'iscrizione di un atto o di un fatto giudicato non corrispondente a quello previsto dalla legge, secondo gli schemi propri del c.d. controllo di legalità formale.⁴⁹

Poiché la cancellazione è costituita dal susseguirsi di diversi momenti procedurali, il conservatore dovrà, prima di tutto, verificare la correttezza della sequenza procedimentale verificatasi nel caso concreto rispetto a quella teorica delineata dalla normativa.

Si deve però specificare che la cancellazione dell'iscrizione e la cancellazione volontaria si fondano su presupposti differenti e, al contempo, non sono accomunate dallo stesso effetto giuridico; la dottrina e la giurisprudenza,⁵⁰ a seguito di un annoso dibattito, di cui si è data contezza nel primo capitolo, hanno concluso che la cancellazione a seguito di liquidazione volontaria conduca al venire meno dell'ente, vale a dire che la società non è più un soggetto giuridico esistente e, come tale, idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera altrui; la cancellazione della cancellazione invece non poggia su un sostrato di pronunce che ne descriva, con una dose di accettabile approssimazione, le caratteristiche sue proprie.

Tuttavia, non si può ritenere *sic et simpliciter* che la società non esista più, in quanto nella prassi ben può verificarsi che pendano ancora rapporti nei confronti verso terzi meritevoli di tutela; ed allora ecco che si può concretizzare il caso di estinzione in presenza di passività oppure la presenza di giudizi pendenti al momento della cancellazione.

⁴⁸ Decreto Del Presidente Della Repubblica, 7 dicembre 1995, n. 581 - Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, in vigore dal 18/2/1996.

⁴⁹ V. DONATIVI, *op.cit.*, p. 44 ss.

⁵⁰ *Ex multis*, cfr. D. DALFINO, *La cancellazione delle società dal registro delle imprese, profili processuali*, Torino, 2017, p. 1 ss.; V. SANNA, *Gli effetti della cancellazione dell'impresa e della società dal Registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 2015, 1, II, pp. 73-97; per la giurisprudenza, a favore del fenomeno successorio Cass., SS.UU., sentenza 12 marzo 2013, n. 6070 in www.iusexplorer.it e contra Cass., SS.UU., sentenza 4 luglio 2014, n. 15295 in www.iusexplorer.it.

Queste ed altre fattispecie verranno più compiutamente approfondite nel successivo capitolo, attraverso l'analisi delle pronunce giurisprudenziali che hanno offerto una soluzione alle relative questioni controverse.

Ciò che, invece, rileva ai fini della presente trattazione sono, in particolare, due fattispecie che si pongono come eccezionali rispetto all'effetto estintivo sopra descritto: a) la sorte dei debiti tributari e i giudizi ad essi connessi, o più in generale, i giudizi tributari facenti capo alla società estinta; b) il fallimento della società estinta ex art. 10 L.F..

Prendiamo le mosse dall'ambito tributario: l'art. 28, comma IV del d.lgs. 175/2014 così recita: «*Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese*».

Tale disposizione che concretizza la c.d. "sopravvivenza fiscale" costituisce, appunto, un'eccezione alla regola, in quanto attraverso una *fiction iuris* si ammette che la società esista ancora al fine di garantire all'Amministrazione finanziaria di poter effettuare le procedure di accertamento di eventuali suoi crediti e procedere, poi, al successivo recupero, senza dover essere costretta a seguire il filo della successione dei rapporti facenti capo alla società debitrice; si sottolinea che la riviviscenza societaria è ammessa soltanto per la specifica eccezione tributaria, senza voler far rivivere anche la generale attività ad essa connessa.

Vista l'eccezionalità del caso, numerose sono le questioni che emergono a partire da quella di incostituzionalità del trattamento preferenziale riservato all'Amministrazione finanziaria.

In primis, disparità di trattamento rispetto agli altri creditori sociali che, come si analizzerà *infra*, sono costretti a rivolgersi agli ex soci e liquidatori per vedere riconosciuta tutela alle proprie pretese; tuttavia tale posizione di sfavore sarebbe meramente eventuale, in quanto ulteriori terzi creditori titolari di mere pretese o di crediti non iscritti in bilancio, laddove non abbiano provveduto ad agire contro la società, così facendo avrebbero concretizzato un comportamento equiparabile alla

rinuncia al credito; diversamente, infatti, si sarebbero precostituiti un titolo idoneo tanto da essere iscritto nel bilancio finale di liquidazione.⁵¹

Come riportato nell'articolo 28, il termine a garanzia dell'Amministrazione è indicato in cinque anni; tuttavia la norma manca di indicare se lo stesso sia applicabile alle cancellazioni richieste dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi dal 13 dicembre 2004, oppure se debba essere ritenuto valido anche per le cancellazioni eseguite prima di tale ultima data.

Una prima ricostruzione operata dall'Agenzia delle Entrate medesima, mediante la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014⁵² ha precisato, relativamente al tema dell'estinzione della società e responsabilità dei liquidatori, che *«sempre nell'ambito della semplificazione fiscale, il comma 4 dell'art. 28 del decreto stabilisce che – ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi – l'estinzione della società, disciplinata dall'art. 2495 del codice civile, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento»*.

Tuttavia la tesi retroattiva è stata in seguito smentita dalla giurisprudenza⁵³ che riferendosi ai principi sanciti rispettivamente dall'art. 11 preleggi e dall'art. 3, comma I, dello Statuto dei diritti del contribuente, ha sancito che il disposto della norma non può che avere effetto per il futuro, con la conseguenza che tutti gli atti notificati alle società che si sono estinte prima del 13 dicembre 2014 sono invalidi, in quanto rivolti a soggetti non più esistenti.⁵⁴

⁵¹ G. MARASÀ, *Iscrizione della cancellazione e cessazione dell'applicazione della disciplina del fallimento*, in AA.VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. IBBA, G. MARASÀ, V. DONATIVI, Torino, 2018, p. 31 ss.

⁵² Documento reperibile sul sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298734/Circolare+n.+31E+del+30+dicembre+2014_Circolare+31_E+del+30+dic+2014.pdf/9a5016e3-7700-ebc9-a78a-10d8fe9fd9

⁵³ Cfr. *ex multis* Cass., Sez. trib., sentenza 2 aprile 2015, n. 6743, in www.iusexplorer.it.

⁵⁴ Per le cancellazioni ante 13 dicembre 2014, tuttavia, la pretesa tributaria quinquennale, potrà essere rivolta, per il fenomeno successorio che verrà approfondito più compiutamente nel prossimo capitolo, nei confronti degli ex soci. Secondo parte della dottrina fondato sul rapporto di natura tributaria, secondo talaltra in base ad una responsabilità di natura civilistica. Cfr. D. DALFINO, *L'estinzione della società a seguito di cancellazione non è sempre a tutti gli effetti*,

Chiarito tale punto, è necessario comprendere cosa può fare la società, si badi bene, cancellata, al fine di tutelare le proprie ragioni; una volta approvato il bilancio ed iscritta la cancellazione, il liquidatore avrebbe esaurito il proprio compito, tuttavia di fronte a tale sopravvenienza tributaria egli mantiene i poteri di rappresentanza della società limitatamente alle finalità previste dall'art. 28, VI comma.

Individuato il soggetto legittimato, in questo frangente, ad agire in nome e per conto della società estinta, si è posto l'interrogativo sul luogo ove gli atti di accertamento devono essere notificati; se da un lato l'ultimo domicilio fiscale non risulta idoneo quale luogo di notificazione, in quanto appare quanto mai utopico che la sede della società rimanga la stessa di quando era operativa, la soluzione più soddisfacente appare quella sancita dall'art. 60, ult. comma, D.P.R. 600/1973⁵⁵ - aggiunto dal d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 - che prevede la facoltà per l'Amministrazione di procedere alla notificazione a mezzo Posta elettronica certificata.

Tuttavia la specifica normativa sulle notificazioni ha subito un definitivo aggiustamento a seguito del d.l. n. 193/2016 citato che, a partire dal 1° luglio 2017, ha fatto venir meno l'obbligatorietà dell'utilizzo della PEC e ha modificato,

Relazione per il Secondo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari, 2017, disponibile al [link http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/cancellazione_socia_schema_D_DALFINO.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/cancellazione_socia_schema_D_DALFINO.pdf)

⁵⁵ In deroga all'articolo 149-bis c.p.c. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

chissà se definitivamente, visto il continuo emendamento della norma, l'art. 26 del d.p.r. 602/1973⁵⁶, che richiama per la maggior parte l'art. 60 già analizzato.

Risolti i dubbi interpretativi sull'attività preliminare, avuto luogo il giudizio ed, eventualmente, accertata la legittimità della pretesa tributaria, l'Amministrazione finanziaria sarà in possesso di titolo esecutivo nei confronti di una società che è comunque cancellata; in tale contesto la stessa potrà, comunque, agire contro gli ex soci proponendo azione di responsabilità nei loro confronti, limitatamente a quanto da essi percepito dalla ripartizione finale.

In parallelo all'«eccezione» tributaria si affianca quella fallimentare; se in campo tributario l'efficacia costitutiva della cancellazione si scontra contro la *fictio iuris* della «sopravvivenza fiscale», in campo fallimentare per lungo tempo vivo è stato il dibattito sulla fallibilità dell'ente societario anche dopo la sua cancellazione.⁵⁷

L'art. 10 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) prevede, infatti, che «*Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo*».

Pertanto, la fallibilità infrannuale prevista dalla norma, così come la disciplina tributaria sopra richiamata, costituisce ulteriore deroga all'effetto estintivo della cancellazione, sebbene in questo caso il limite annuale sia stato previsto non solo quale *favor* per i creditori, ai quali va garantita, attraverso la certezza del diritto, la certezza del loro credito, ma anche per l'imprenditore che non potrà essere costretto a vivere *sine die* sotto scacco della dichiarazione di insolvenza.

⁵⁶ La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune

⁵⁷ Cfr. V. SANNA, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, Torino, 2013, pp. 80-97; A. SILLA, V. SILLA, *Codice delle società e del fallimento*, Milano, 2006, p. 416; G. POSITANO, *L'estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito*, Milano, 2012, p. 29.

Come detto, il tema è stato oggetto di discussione in dottrina ed in giurisprudenza e, al fine di comprenderne la portata attuale, tale dibattito merita di essere illustrato.

Nella sua originaria formulazione, infatti, l'art. 10 L.F. disponeva che l'imprenditore poteva essere dichiarato fallito «entro un anno dalla cessazione dell'impresa»; tale formulazione, nota come "principio di effettività", ha per anni collegato la fallibilità all'effettivo svolgersi dell'attività d'impresa, individuata con margini molto ampi, tali da generare incertezza su quale potesse essere effettivamente il momento di cessazione dell'attività.⁵⁸

Un primo problema applicativo della norma si è riscontrato relativamente ai soggetti destinatari: la prima formulazione dell'art. 10, e anche 11 L.F., infatti, si riferivano esclusivamente all'imprenditore individuale, escludendo l'imprenditore commerciale; peraltro anche in contraddizione con l'impianto complessivo della normativa fallimentare che all'art.1 L.F. dispone che siano soggetti alle disposizioni sul fallimento «gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale».

Pur riconoscendo l'estensione dell'applicabilità della norma anche all'imprenditore commerciale, rimaneva da chiarire quale fosse il *dies a quo* ai fini del calcolo del termine annuale; elemento di non poco conto, considerando parallelamente il dibattito sull'esatta individuazione del momento di estinzione delle società.

Ed infatti, come esaminato, per lungo tempo è stata preferita la tesi che sosteneva che estinzione societaria volesse dire esaurimento di tutti i rapporti giuridici imputabili alla società, indipendentemente se attivi o passivi, se noti o ignoti ai liquidatori; per questa via, la giurisprudenza ha, per decenni, applicato in maniera ferma il principio della "immortalità" delle società, anche ai fini della sua dichiarazione di fallimento.⁵⁹

⁵⁸ Cfr. E. SCIALIS, *Il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese*, in *Giuricivile*, 2019, 7, consultabile su <https://giuricivile.it/il-fallimento-della-societa-cancellata-dal-registro-delle-imprese/>

⁵⁹ F. BELVISO, *Cancellazione della società e tutela dei creditori dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 l. fall.*, in *Giur. comm.*, 2004, 6, I, p. 1259.

In tale contesto è intervenuta la Corte Costituzionale mediante una pronuncia che ha posto un punto sulla questione, ribaltando anche il suo precedente orientamento.⁶⁰

Con la sentenza n. 319 del 2000, la Consulta ha dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 [omissis] nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese»*.

Il merito della Corte è stato duplice: da un lato estendere la portata dell'art. 10 L.F. anche alle società collettive e dall'altro ha individuato esattamente il momento a partire dal quale decorre il termine annuale per la dichiarazione di fallimento.

Cercare di comprendere il cambio di rotta della Consulta non è di facile interpretazione in quanto la stessa Corte non ne offre le ragioni nelle proprie motivazioni; si può avanzare l'ipotesi che la Corte abbia visto un collegamento tra cessazione dell'impresa e cancellazione della società, ritenendo che la cancellazione dell'impresa, secondo una suggestione che può venire anche dalla disposizione dell'art. 11 l. fall., costituisce prova sicura della cessazione dell'impresa e comunque della mancanza di un soggetto imprenditore; si può avanzare l'ipotesi che la Corte abbia ritenuto che, nelle società, diversamente che per le persone fisiche, l'acquisto e la perdita della qualità di imprenditore non si ricollegli all'inizio e alla cessazione dell'impresa, ma alla nascita e all'estinzione del soggetto collettivo, e, dovendo a questo punto scegliere tra il dare prevalenza alla perdita della qualità dell'imprenditore o il dare prevalenza alla cessazione dell'attività di impresa, abbia optato per la prima soluzione, e preferito così l'evento pubblicitario costitutivo dell'estinzione del soggetto collettivo; può darsi, infine, che la Corte abbia ritenuto di svincolare l'inizio del termine di grazia dalla cessazione della impresa, e di far coincidere questo inizio con la cancellazione

⁶⁰ Cfr. Corte Cost., sentenza 21 luglio 2000, n. 319, in *Foro it.*, 2000, I, 2723, con nota di FABIANI, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1174.

della società, solo per il grado di maggiore certezza che quest'ultimo evento è capace di offrire ai terzi.⁶¹

L'art. 10 L.F., nella sua nuova veste, assume maggiore rilevanza nel caso in cui, anche dopo la cancellazione dell'impresa, vi siano beni di proprietà della stessa, la cui liquidazione in sede fallimentare possa permettere la soddisfazione dei creditori, soprattutto nel caso di ditte individuali o nel caso in cui a fallire sia una società con soci illimitatamente responsabili, anch'essi assoggettabili al fallimento.

Proceduralmente, in presenza di una società cancellata i creditori sociali potranno, quindi, presentare istanza di fallimento presso il Tribunale competente ed il termine annuale dovrà essere fatto decorrere dalla pubblicità dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese; tuttavia non si deve escludere che in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

In ordine a quest'ultimo aspetto, quello cioè del termine a partire dal quale l'attività imprenditoriale si può considerare effettivamente cessata, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10319 del 27 aprile 2018, ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, la dismissione della qualità di imprenditore deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa.

Di conseguenza, anche tale norma configura una *fictio iuris* di sopravvivenza della società; al livello procedurale la fase prefallimentare e le eventuali successive fasi di impugnativa continuano a svolgersi, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima la propria capacità processuale⁶², così come il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata ai sensi dell'art. 145, co. 1, c.p.c., la legittimazione

⁶¹ Cfr. R. MININNO, *Fallimento: affitto d'azienda e cessazione dell'attività d'impresa*, 2020, consultabile su <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-19/fallimento-affitto-d-azienda-e-cessazione-attivit-d-impresa-143031.php>

⁶² Cass. civ, sentenza 1° marzo 2017, n. 5253, in *Il caso.it*, 2018.

al contraddittorio spetta al liquidatore della società di capitali cancellata, soggetto che, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, *ex art. 18 L.F.*, da parte di chiunque vi abbia interesse.⁶³

La finzione, infatti, deve servire a far sì che possa dichiararsi il fallimento di un soggetto, ormai certamente estinto, ma la cui insolvenza trova causa e origine in un'attività d'impresa posta in essere quando esso era ancora in vita, pur manifestando tale attività i propri effetti successivamente alla estinzione (purché entro l'anno dalla cancellazione).⁶⁴

3. Cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese

L'ultimo comma dell'articolo 2490 c.c dispone che *«qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo (n.d.r. bilancio finale di liquidazione), la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495»*.

La cancellazione d'ufficio contempla differenti modalità per quanto riguarda imprese individuali e collettive.

La prima ipotesi è disciplinata dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247⁶⁵, ove all'articolo 2 vengono elencate le cause⁶⁶ di cancellazione d'ufficio e relativa procedura.

Nello specifico, ai sensi del comma 3 dell'articolo, l'ufficio del registro delle imprese, accertato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 per procedere

⁶³ Secondo altre interpretazioni (App. Napoli, 11 luglio 2011; App. Napoli 6 ottobre 2011; App. Napoli, 8 febbraio 2012) la "riviviscenza" della società ai fini fallimentari opererebbe solo dal momento della dichiarazione di fallimento e non anche nella fase prefallimentare. Prima della dichiarazione di fallimento dovrebbero valere le regole poste dall'art. 2495 c.c. e, conseguentemente, essendo la società estinta, sarebbero legittimati passivi solo gli ex soci e non più gli organi sociali. Cfr. F. FIMMANÒ, *Estinzione fraudolenta della società e ricorso di fallimento "sintomatico" del Pubblico Ministero*, in Dir. pen. dell'imp., 2013, pp. 1-32.

⁶⁴ D. DALFINO, *op. ult. cit.*, pp. 63-64.

⁶⁵ Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese (G.U. n. 233 del 4/10/2004), in vigore dal 19/10/2004.

⁶⁶ Art. 2, comma 1: *«Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata»*.

alla cancellazione d'ufficio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.

Dopo trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, dopo quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, in caso di irreperibilità, qualora l'imprenditore non abbia fornito riscontro⁶⁷, il conservatore, previa annotazione nel registro delle imprese trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

Diversi, invece, i presupposti della cancellazione di ufficio per quanto riguarda le società di capitali; in tal caso, infatti, il procedimento sarà avviato qualora la società sia in liquidazione o risulti non effettuato il deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi.

Il procedimento prevede da parte dell'ufficio registro imprese la notifica dell'avvio del procedimento d'iscrizione della cancellazione d'ufficio alla sede dell'impresa e al liquidatore in carica richiedendo di comunicare (con le modalità previste per la trasmissione telematica) l'avvenuta cancellazione della società oppure di fornire elementi riguardo la persistenza dell'attività sociale.

Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate oppure decorsi quarantacinque giorni dall'affissione all'albo camerale (in caso d'irreperibilità degli interessati presso gli indirizzi delle raccomandate) senza riscontro, il conservatore con proprio provvedimento annota nel registro imprese la relativa cancellazione.

Sul punto la giurisprudenza di merito⁶⁸ è intervenuta fornendo contributi anche in relazione alle caratteristiche dello specifico tipo di cancellazione.

⁶⁷ La società deve presentare la denuncia di cessazione oppure la comunicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'impresa o del titolo che consente l'esercizio dell'impresa.

⁶⁸ Cfr. Trib. Milano, giudice del registro delle imprese, sentenza 19 gennaio 2019, n. 199, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

Ed infatti, «*la finalità della norma in argomento risiede nell'interesse, di natura pubblicistica, all'eliminazione delle società la cui inerzia costituisce sintomo di estinzione e, dunque, alla eliminazione di società non più da tempo operanti*». ⁶⁹

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Roma la società aveva eccepito di non aver avuto conoscenza del provvedimento di cancellazione e di aver continuato a svolgere attività d'impresa, pur non avendo depositato i bilanci a causa di un impedimento del consulente a ciò preposto.

Al di là delle deduzioni svolte, merita di essere messo in rilievo il ragionamento della corte e i relativi principi che ne emergono.

La continuazione dell'attività economica, infatti, non preclude la cancellazione ai sensi dell'art. 2490 c.c., che è norma "latamente sanzionatoria" e, quindi, a fronte dell'inosservanza del precetto normativo, interviene reprimendo i comportamenti inadempienti senza opportunità di redenzione.

A ciò si aggiunga che l'effetto successorio conseguente all'estinzione dell'ente preclude ogni possibilità di procedere alla cancellazione dell'iscrizione della cessazione della società una volta determinatosi l'effetto estintivo di essa; al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici con i terzi e l'osservanza stringente della normativa, che in caso del verificarsi di eccezioni rimarrebbe una disposizione prima di contenuto.

Diversamente si è pronunciato il Tribunale di Milano considerando, al contrario, che la norma di cui all'art. 2490 c.c. non possieda un carattere sanzionatorio, in quanto:

- trattandosi di norma - secondo il preferibile orientamento interpretativo - introduttiva (al pari di quelle *ex art. 3 dpr n. 274/2004* relative alla cancellazione d'ufficio delle società di persone inattive) di una presunzione di compimento dell'attività liquidatoria - e, quindi, di necessità di cancellazione dell'ente con conseguente sua estinzione - nel caso di carenza degli adempimenti tipici della fase liquidatoria rappresentati dal deposito dei bilanci annuali;
- trattandosi di norma che non determina alcun effetto "automatico" di estinzione dell'ente allo scadere del triennio rilevante in assenza del deposito di bilanci e,

⁶⁹ Cfr. Trib. Roma, giudice del registro delle imprese, sentenza 17 novembre 2015, n. 8075, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

tantomeno, come sembra invece adombrare il ricorrente, legittima i terzi ad opporre alla società tale intervenuta estinzione;

- trattandosi di norma che presuppone l'espletamento di un apposito procedimento, solo al compimento del quale il conservatore provvederà a richiedere al giudice del registro la cancellazione della società, laddove non siano emersi elementi ostativi a tale cancellazione nel senso della prosecuzione medio tempore dell'attività liquidatoria.

In modo diametralmente opposto, quindi, la sentenza del Tribunale di Milano interpreta la norma di cui all'art. 2490, ult. comma, c.c. quale presunzione per la quale è ammessa la prova contraria; infatti, ben la società può in qualsiasi momento, più specificatamente in giudizio, dimostrare che la messa in liquidazione è stata superata da una successiva attività societaria rivolta, invece, a revocare tale stato di fatto.

Tale evenienza risulta utile nell'ipotesi in cui ci sia un contrasto tra liquidatore e soci, laddove il primo effettui tutti gli adempimenti richiesti dal proprio ruolo, trovando poi un ostacolo nell'ostracismo dei soci; in questo caso, si dovrebbe ipotizzare di procedere, in ogni caso, al deposito del progetto di bilancio annuale di liquidazione non approvato dall'assemblea; così evitando la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di società ove i liquidatori abbiano esaurito gli adempimenti richieste per legge, ma i soci, probabilmente detentori di un interesse contrario, non abbiano approvato i relativi bilanci.

Una menzione finale merita una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ⁷⁰, che relativamente ad una controversia nata per il pagamento di un contributo camerale enuncia un principio molto semplice, ma al tempo stesso rilevante, affermando che: *«L'istituto della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese non è utilmente invocabile quando si discorra dell'adempimento pubblicitario della cancellazione della società ai sensi dell'art. 2495 cc, perché questo adempimento, legato all'approvazione del bilancio di liquidazione, rappresenta l'epilogo della vicenda societaria e segna di questa il momento estintivo. Un simile adempimento è rimesso unicamente ai liquidatori, per l'ovvia ragione che da tale momento, per le obbligazioni sociali insoddisfatte,*

⁷⁰ Cfr. Cass., Sez. trib., sentenza 18 aprile 2014, n. 9007, in www.iusexplorer.it.

risponderanno i soci, o i liquidatori stessi, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa».

Cancellazione volontaria e cancellazione d'ufficio viaggiano, quindi, su linee parallele, dovute *in primis* all'elemento soggettivo loro sotteso, ma soprattutto alla circostanza che iniziata una procedura di liquidazione *ex art. 2495 c.c.* la stessa non potrà mai terminare d'ufficio, in quanto quest'ultima ipotesi è riservata a casi tassativi stabiliti dal codice civile e dalla normativa sopra richiamata.

Senza dimenticare che la cancellazione volontaria è attività che spetta ai liquidatori e sulla quale, come visto nei precedenti paragrafi, il conservatore del registro nulla può eccepire nel merito.

CAPITOLO III - LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA ALLE FATTISPECIE CONTROVERSE

SOMMARIO: 1. La responsabilità dei soci e dei liquidatori - 2. Sopravvivenze e sopravvenienze attive - 3. Successione nei rapporti processuali

1. La responsabilità dei soci e dei liquidatori

Compiute tutte le attività connesse alla liquidazione, la società è ormai direzionata verso la cancellazione; dal momento dell'iscrizione la persona giuridica cesserà di esistere, ma ben potrà darsi il caso in cui gli aventi causa della società potranno reclamare i loro diritti.

A tal riguardo è opportuno ripartire dal dato codicistico dell'art. 2495, II co., c.c. il quale dispone che *«Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»*.

Se da un lato la riforma ha confermato la soluzione costitutiva dopo un'annosa querelle accesi al livello teorico e giurisprudenziale, di cui si è dato atto nel primo capitolo, dall'altro ha lasciato aperti una serie di interrogativi relativamente alla sorte dei rapporti in essere con la società in fase di cancellazione, che hanno visto più volte intervenire sia le Corti di merito che di legittimità, che con le loro pronunce contrastanti hanno spesso reso necessario l'intervento a Sezioni Unite della Cassazione per sciogliere il nodo di diritto.

I primi problemi applicativi si sono avuti sul versante soggettivo, ove il legislatore *«nel salvaguardare l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche attraverso una chiara individuazione del momento terminativo dell'ente, essa assicura la*

*tutela dei creditori sociali a fronte di una “modificazione” unilaterale della integrità soggettiva del debitore».*⁷¹

In tale contesto, vengono in rilievo i due protagonisti della fase liquidatoria: il liquidatore ed i soci della società; la notazione potrebbe apparire, *prima facie*, scontata ed invece relativamente alla natura della loro responsabilità la dottrina ha avviato un ampio dibattito rivolto ad individuare gli ambiti di responsabilità e la relativa estensione.

Per quanto concerne la responsabilità dei liquidatori, veri protagonisti della fase di liquidazione, la giurisprudenza risalente riteneva che l'azione nei confronti del liquidatore fosse autonoma e concorrente rispetto a quella nei confronti della società,⁷² stante il fatto che sebbene cancellata la società rimanesse comunque un'entità esistente.

L'orientamento ha iniziato a mutare sul presupposto che non sussiste alcun vincolo obbligatorio tra il creditore della società ed il liquidatore e che vi sia un esplicito parallelismo, giusto richiamo dell'art. 2489 c.c.⁷³, tra la natura della responsabilità dei liquidatori e quella prevista in materia di responsabilità degli amministratori.⁷⁴

Si è andata, così, affermando la tesi della natura extracontrattuale di tale specifica responsabilità, rispetto alla quale deve essere dimostrato il danno subito e il conseguente nesso causale con il comportamento negligente del liquidatore.⁷⁵

Il Tribunale di Roma ha chiarito che *«la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva, relativo al mancato pagamento dei debiti*

⁷¹ Cfr. D. DALFINO, “Venir meno” della società e processi pendenti, in *Società*, 2014, p. 1226 ss.

⁷² Cfr. D. DALFINO, *La cancellazione della società dal registro delle imprese: Profili processuali*, Torino, 2017, p. 11.

⁷³ «Il già citato art. 2489 c.c., nel prevedere che i liquidatori debbano adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, richiama le norme in tema di responsabilità degli amministratori, norma generale a cui deve essere informata la specifica disciplina prevista dall'art. 2495, secondo comma, c.c. in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, di modo che l'azione di responsabilità esercitata dai creditori per il danno direttamente da essi subito sarà sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2394 c.c. che, inequivocabilmente, esprime una ipotesi di responsabilità extracontrattuale». Trib. Venezia, 28 Giugno 2016, cit.

⁷⁴ V. PROVERA, *Crediti insoddisfatti: presupposti e limiti di azione verso liquidatori e soci di società estinta, consultabile su* <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/01/crediti-insoddisfatti-presupposti-e-limiti-di-azione-verso-liquidatori-e-soci-di-societa-estinta.php?preview=true>

⁷⁵ Cfr. Trib. Venezia, sentenza 28 giugno 2016, n. 1737 ed ancora, da ultimo, Cass. civ., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 521, con nota di V. PAPAGNI, in *Diritto & Giustizia*, 2020, 11, p. 5.

sociali, e l'altro di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari».

Tale orientamento conferma che spetta al liquidatore compiere qualsivoglia azione finalizzata alla conservazione della massa attiva del patrimonio sociale, agendo in modo conservativo, utile alla liquidazione, sì da evitare la dispersione del patrimonio sociale, oramai destinato alla liquidazione, e dunque al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione dell'attivo, ove presente, a favore dei soci.

La soluzione indicata è il frutto di una linea comune di pensiero giurisprudenziale e dottrinale che nel corso degli anni si è sviluppata intorno al tema della responsabilità degli organi liquidatori nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci, sull'assunto che essi sono tenuti al precipuo obbligo di liquidare al meglio – in modo utile – l'attivo patrimoniale, per ripartirlo equamente tra i soci solo una volta effettuato il pagamento dei debiti sociali, secondo l'ordine legale di priorità dei corrispondenti crediti sancito nel piano di liquidazione.

La natura extracontrattuale della responsabilità in capo ai liquidatori è stata più volte sancita dalla giurisprudenza di merito⁷⁶ e recentemente, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 521 del 15 gennaio 2020 è nuovamente intervenuta sull'argomento svolgendo delle riflessioni in relazione alla portata della responsabilità dei liquidatori, *«in primis affermando che «precipuo dovere del liquidatore è quello di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio di par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, al fine di evitare quindi la compressione dei diritti dei creditori».*

La Suprema Corte, laddove ce ne fosse stato ancora bisogno, conferma e ribadisce la natura giuridica della responsabilità aquiliana dei liquidatori, essendo *«parificabile alla responsabilità verso i terzi o i soci degli amministratori ex art. 2395 c.c., secondo una concezione classica che vede i creditori sociali come soggetti terzi rispetto alla società».*

⁷⁶ Cfr. Trib. Venezia, 28 Giugno 2016, cit.

L'individuazione della natura giuridica della responsabilità è fondamentale ai fini dell'individuazione dell'onere probatorio gravante sul creditore e, sul punto, la Suprema Corte sottolinea che *«trattandosi del mancato pagamento di un debito sociale riferito a un'attività compiuta dal liquidatore nell'esercizio delle sue funzioni, equiparabile a quella di un amministratore, anche in riferimento alla responsabilità delineata in termini specifici nell'art. 2495, secondo [comma], cod. civ. grava sul creditore rimasto insoddisfatto l'onere di dedurre e allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum, tenuto conto della legittima causa di prelazione di cui beneficiava ex lege il suo credito».*

Al liquidatore, per andare esente da responsabilità, non resterà altro che *«provare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituente la cd massa passiva) e l'adempimento dell'obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca coesistenti».*

Così tratteggiate le caratteristiche della responsabilità del liquidatore della società cancellata, la Suprema Corte ha concluso esprimendo il seguente principio di diritto: *«in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2°, cod. civ., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzia l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, secondo comma, cod. civ.. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che*

l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, cod. civ.».

Parallelamente all'ipotesi di azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società cancellata, come indicato dalla norma, i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere le loro pretese anche nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione, posto che la responsabilità aquiliana del liquidatore è del tutto concorrente con la responsabilità contrattuale dei soci, subentrando essi, nei limiti della loro responsabilità *intra vires*, nel rapporto negoziale già in essere tra il creditore e la società medesima.

Il dissolversi della struttura organizzativa, infatti, su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successivi.⁷⁷

Rispetto alla posizione che i soci vengono ad acquisire a seguito della cancellazione si fronteggiano due tesi opposte: una tendente a riconoscere che nel momento in cui la società viene cancellata, si estingue anche l'obbligazione sociale e subentra la responsabilità dei soci, cosicché nei confronti di questi ultimi si configura una sorta di novazione dalla quale nasce un autonomo rapporto.

I sostenitori di tale tesi qualificano «*la nuova azione come arricchimento senza causa*», altri come «*responsabilità per indebito oggettivo, o come forma di garanzia dei debiti della società*».⁷⁸

Talaltri, invece, sostengono che sui soci si trasferisca la medesima obbligazione della società estinta, derivandone un effetto successorio *tout cour*, per alcuni a titolo universale e per altri a titolo particolare.

Ma di questo aspetto si discuterà nel prossimo paragrafo.

⁷⁷ Cfr. Cass. civ., sentenza 6 dicembre 2019, n. 31933, con nota di J. LORENZI in *Iltributario.it*, 2020, 10, pp. 1-5.

⁷⁸ D. DALFINO, *La cancellazione della società dal registro delle imprese: Profili processuali*, cit., p. 12.

Come detto, i soci rispondono nella misura della quota loro ripartita ed iscritta nel bilancio finale di liquidazione.

Tale principio di responsabilità è stato recentemente chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale *«I soci solo se e nella misura in cui abbiano riscosso importi in base al bilancio finale di liquidazione subentrano dal lato passivo nel rapporto con il creditore insoddisfatto, di modo che l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto dell'assunzione, in capo a loro, della qualità di successori e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo»*.⁷⁹

Perciò se i soci nulla hanno percepito in base al bilancio finale di liquidazione e della conseguente cancellazione della società, la causa del creditore insoddisfatto si estingue, perché non c'è più nessuno contro cui rivolgersi: la società è estinta e i soci, nulla avendo ricevuto, nulla debbono.

Quanto all'onere della prova, anche nel caso della responsabilità dei soci, grava sul creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa.

In tal modo risulta evidente che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, gravando sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio.⁸⁰

2. Sopravvivenze e sopravvenienze a seguito della cancellazione

Quindi, la liquidazione volontaria di una società può concludersi anche senza che siano stati definiti i rapporti passivi alla stessa riferibili.

⁷⁹ Cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 22 giugno 2017, n. 15474, in *Giust. Civ. Massimario*, 2017.

⁸⁰ Cfr. Cass. civ. sez. I, sentenza 22 giugno 2017, n. 15474, in *Giust. Civ. Massimario*, 2017.

Per rapporti passivi si intendono quelli implicanti l'esistenza di obbligazioni gravanti sulla società, originariamente facenti capo a quest'ultima, che tuttavia non siano stati definiti nella fase di liquidazione della società stessa, o perché li si è trascurati (definibili "residui non liquidati") o perché solo in seguito alla liquidazione e alla cancellazione della società dal registro delle imprese se ne è scoperta l'esistenza (definibili "sopravvenienze passive").

Fondamentale, nel caso che ci occupa, è quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la ben nota sentenza 12.3.2013 n. 6070.

Escluso che l'estinzione della società possa comportare anche l'estinzione dei debiti sociali ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, atteso che ciò imporrebbe un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori e consentirebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, non è possibile ipotizzare che nelle cause in corso sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il sacrificio dei creditori non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci alle condizioni indicate dall'art. 2495 c.c. se questa azione fosse concepita come diversa e autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, non fosse altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già indicate.

Se l'estinzione della società non comporta l'estinzione dei debiti sociali, è stato illustrato che i soggetti titolari di quei debiti successivamente al venir meno della società estinta non possono che essere i soci, per un fenomeno di tipo successorio analogo a quello che si verifica in seguito alla morte della persona fisica.

I debiti sociali, pertanto, si trasferiscono ai soci, che ne diventano i nuovi e soli titolari, senza che possa configurarsi novazione (quasi traessero la propria origine dalla liquidazione sociale), identificandosi con i medesimi debiti che facevano capo alla società e conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.

Il dissolversi della struttura organizzativa, su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo, fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche

misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori.⁸¹

Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure *sui generis*, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, *pendente societate*, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

Tanto che, analogamente a quanto disposto dall'art. 303 c.p.c. che consente, entro l'anno dalla morte della parte, di notificare l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, l'art. 2495, secondo comma, stabilisce che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, presso l'ultima sede della medesima società.

Impostata la vicenda come successoria, con trasferimento dei debiti ai soci che ne diventano i soli ed effettivi titolari, nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione, atteso che, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

Sul piano sostanziale, dunque, i debiti sociali non soddisfatti, sia quelli già conosciuti ma non definiti, sia quelli scoperti successivamente, si trasferiscono ai soci.

⁸¹ La giurisprudenza ha fornito una prima autorevole risposta tramite le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, nella quale si è affermato che diritti e beni facenti capo alla società estinta, non compresi nel bilancio finale di liquidazione ma comunque sopravvissuti o sopravvenuti alla cancellazione della società, si trasferiscono agli ex soci in base a un fenomeno di tipo successorio, in regime di comunione indivisa o di contitolarità tra gli ex soci (evidentemente in proporzione alle rispettive quote/partecipazioni detenute nella società prima dell'estinzione e, quindi, alla quota di liquidazione ricevuta).

Il limite della loro responsabilità viene individuato nella quota di patrimonio attribuita ai soci in base al bilancio finale di liquidazione; un'interpretazione più estensiva, però, ammette che tale responsabilità possa essere riconosciuta non solo in base alla quota riscossa a seguito della ripartizione finale, ma anche nei limiti di conferimenti patrimoniali successivi alla cancellazione.⁸²

Accanto ai debiti sociali si pone, poi, la questione dei residui attivi e delle sopravvenienze attive, elementi che non sono temperati dalle disposizioni codicistiche ma sono state esaminate grazie all'opera della giurisprudenza.

Può verificarsi il caso di crediti che non vengano iscritti nel bilancio finale di liquidazione procedendo, in ogni caso, alla cancellazione; come nell'ipotesi in cui il liquidatore conosca la sussistenza di tale posta attiva, ma cosciente del fatto che non sia facilmente liquidabile (perché consistente in una mera pretesa o in un credito per cui deve essere richiesto il riconoscimento mediante azione giudiziaria) non si adopera per inserirla in bilancio; ed allora ecco che tale comportamento viene equiparato a tacita rinuncia al credito.⁸³

In questa ipotesi si presume che il liquidatore che non abbia agito per il recupero del credito, abbia operato una valutazione di convenienza in termini di realizzo; intraprendere azioni esecutive avrebbe probabilmente impiegato risorse esorbitanti, così rendendo più conveniente procedere alla cancellazione; tuttavia, in questo ambito, si deve essere cauti, considerato che dietro una valutazione di fattibilità si potrebbe celare un fine fraudolento che, come detto sopra, farebbe sorgere una responsabilità del liquidatore per il proprio comportamento negligente.

⁸² Cfr. Trib. Milano, Giudice del Registro delle imprese, sentenza 20 maggio 2013, in *Società*, 2013, p. 1029: «L'interpretazione estensiva della disciplina di cui all'art. 2495, 2° comma c.c., permette di affermare la ricorrenza della responsabilità dei soci cessati verso i creditori sociali non solo entro i limiti delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione ma anche entro i limiti di successive attribuzioni patrimoniali pervenute ai soci cessati in dipendenza del loro subentrare nelle posizioni attive della società cancellata».

⁸³ In senso contrario si è espressa la Cass. civ. con la sentenza n. 21105 del 19 ottobre 2016 in *Giust. Civ. Massimario*, 2017, la quale ha affermato che «sia nel caso di sopravvenienza di residui attivi dopo la cancellazione della società, sia nel caso di preesistenza di tali residui attivi all'estinzione, la richiesta anticipata, da parte del liquidatore, di cancellazione della società, senza aver proceduto alla liquidazione integrale dell'attivo preesistente oppure senza aver atteso (in base a elementi noti al liquidatore) i tempi necessari alla maturazione/sopravvenienza di tale attivo in capo alla società, non equivalga ad un comportamento di rinuncia al credito/all'attivo, ma integri viceversa un'omissione colposa del liquidatore che comporta la sua personale responsabilità verso i creditori sociali insoddisfatti».

Tuttavia ben può aversi la situazione in cui, invece, il credito possa essere recuperabile e, quindi, ripartito tra i soci.

A fronte di tale eventualità, si sono sviluppate due tesi: l'una che assimila i beni da realizzare all'eredità giacente, la cui amministrazione potrebbe essere affidata, su istanza di chi ne abbia interesse, ad un curatore speciale che si occupi del realizzo della stessa; un'altra che invece applica, anche in questo caso, il meccanismo di tipo successorio, in base al quale la massa non liquidata confluisce in un patrimonio oggetto di comunione tra i soci, titolari del diritto alla relativa ripartizione e, quindi, anche titolati a gestirne l'andamento.⁸⁴

Altra dottrina⁸⁵ riporta, poi, la tesi negazionista dell'effetto successorio, sostenendo che la cancellazione della società comporta l'estinzione di tutti i rapporti, senza alcuna possibilità di rivalersi su soci e liquidatori.

Le decisioni in tal senso sono state rese dalla Corte di Appello di Napoli⁸⁶ e dal Tribunale di Roma; entrambi sostengono che i soci non sono in nessun modo successori né aventi causa della società e così la cancellazione corrisponde ad esaurimento definitivo di tutti i rapporti ad essa facenti capo.

Non c'è chi in dottrina non abbia aderito a tale ricostruzione affermando che *«viene meno la legittimazione attiva e passiva, perde ogni effetto la procura ai difensori, non ci è interruzione del processo, non v'è spazio per l'art. 111 c.p.c.. L'atto introduttivo del giudizio proposto da soggetto giuridicamente inesistente è tamquam non esset, si tratti di citazione o ricorso, in appello o per cassazione»*.⁸⁷

3. Successione nei rapporti processuali

Nonostante la novella legislativa, come è stato approfondito, abbia compiuto una sorte di rivoluzione copernicana in tema di estinzione della società, tuttavia la stessa ha mancato di affrontare temi alquanto salienti dal punto di vista processuale; infatti, l'art. 2495 c.c. prende espressamente in esame il solo versante

⁸⁴ Cfr. T. CAPPELLETTI, *Conseguenze dell'estinzione su sopravvenienze attive e debiti sociali non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione*, ne il Societario, 2017.

⁸⁵ Cfr. A. ZORZI, *L'estinzione della società: la portata dell'art. 2495 c.c. e i risvolti processuali della cancellazione dal registro delle imprese*, Milano, 2013, pp. 180-183.

⁸⁶ App. Napoli, sentenza 6 maggio 2005, in *Impresa*, 2006, p. 1782.

⁸⁷ Cfr. C. GLENDI, *Cancellazione delle società, attività impositiva e processo tributario*, in *Riv. giur. trib.*, 2010, p. 749.

della tutela creditoria, e neppure in tutte le sue sfaccettature, ma nulla dice in ordine agli effetti processuali della cancellazione, che riservano numerosi interrogativi in relazione alle varie casistiche che si possono configurare.

In particolare, il legislatore della riforma non ha compiutamente disciplinato gli effetti della cancellazione sulle controversie in corso e su quelle da intraprendere nei confronti o da parte della società cancellata; su tale versante più prolifica è stata l'attività della giurisprudenza, di legittimità e non, che con le sue numerose pronunce ha sollecitato le teorizzazioni della dottrina.

Una prima tesi ritiene che una volta cancellata la società, non sia più esperibile alcuna azione nei confronti della stessa in quanto ormai cessata, bensì sarà possibile esperire l'azione nei confronti dei soggetti (amministratori, liquidatori, soci) che a vario titolo hanno contribuito al perfezionarsi del processo estintivo.

Dunque, nessuna successione si verificherebbe: non a titolo universale, dal momento che nessuno dei soggetti menzionati può considerarsi erede della società; non a titolo particolare, poiché non è possibile configurare una fattispecie traslativa di diritti e obblighi conseguente all'estinzione dell'ente.

Il disposto normativo, secondo questa tesi, è *«chiaro e netto là dove stabilisce che la nuova domanda va proposta entro un anno dalla cancellazione presso l'ultima sede della società»*.

In tal senso si è espressa anche la Corte d'appello di Milano⁸⁸, la quale ha sostenuto che qualora l'ente si estingua in corso di causa a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, il processo, tanto in primo grado quanto in fase di impugnazione, non può proseguire, dal momento non è possibile individuare un successore a ciò legittimato.

Questo ragionamento, tuttavia, non può essere condiviso, poiché finisce per rimettere alla mera volontà della società convenuta il potere di incidere sulle sorti del processo a scapito della controparte processuale.

E senza tralasciare il fatto che tale tesi comporta dubbi di costituzionalità, poiché la natura volontaria della cancellazione imporrebbe un onere troppo gravoso per

⁸⁸ Cfr. App. Milano, ordinanza 18 aprile 2012, con nota di F. TEDIOLI, *Le irragionevoli conseguenze processuali derivanti dall'equiparazione tra la cancellazione dal registro delle imprese di una società e la sua estinzione portano al rilievo di incostituzionalità dell'art. 2495 c.c.*, in *Riv. dir. soc.*, 2012, 3, pp. 530-544.

gli aventi causa i quali, così facendo, assisterebbero ad una lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost.⁸⁹

Altra parte della dottrina conferma l'assenza di un effetto successorio a seguito della cessazione, ma non è una negazione totalitaria, in quanto sostiene che si possa procedere alla nomina di un curatore speciale; come se il patrimonio della società rimanesse privo di titolare, il soggetto all'uopo nominato potrebbe essere equiparata al curatore dell'eredità giacente, con il compito di occuparsi di gestire il patrimonio di "diritti" facenti capo alla società cessata.⁹⁰

Ulteriore tesi negazionista esclude che si possa parlare di successione processuale, ma indirettamente la ammette riconnettendola alla successione sostanziale nei rapporti per i quali chiamati a rispondere sono i soci o i liquidatori che hanno agito con colpa e che sono subentrati. Successione mediata ed indiretta per il tramite dei pregressi rapporti sostanziali che impone ai successori della società cessata di assumere su di sé la responsabilità, sostanziale e processuale, per tutti i rapporti loro trasferiti; soluzione questa, forse troppo semplicistica, ma che ben si attaglia allo spirito di certezza dei rapporti che la riforma ha voluto perseguire.

Nel 2012 interviene, poi, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7679, mediante la quale è stata esaminata la sorte dei rapporti processuali laddove la cancellazione della società sopravvenga in corso di causa o dopo la sentenza gravata.

Una netta differenziazione viene effettuata tra la posizione del liquidatore e quella del socio: il primo, infatti, non assume la veste di «*un successore processuale dell'ente estinto, sebbene quella di un soggetto gravato da responsabilità civile concorrente, subordinata, ai sensi dell'art. 2495 c.c., secondo comma, al fatto che il mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa*»; la conseguenza di tale assunto è che egli potrà essere evocato in un autonomo giudizio di natura risarcitoria, ma non potrà essere chiamato a rispondere della pretesa attinente al debito sociale riferito alla società cancellata.

⁸⁹ F. TEDIOLI, *Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione*, in *Giusto Processo Civile*, 2011, 4, pp. 1227-1256.

⁹⁰ V. SALAFIA, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese*, in *Società*, 2008, fasc. 8, p. 931.

Secondo la Corte, quindi, l'estinzione della società, verificatasi dopo la sentenza presuppone la successione nel processo dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c.⁹¹: il socio, tuttavia, diventa successore a condizione che abbia riscosso una quota a seguito del bilancio di liquidazione, in difetto di tale condizione, si configura mancanza di legittimazione processuale; solo in tal caso può ammettersi, in senso generale, che il socio succeda, seppure *intra vires*, nei rapporti giuridici facenti capo alla società.

Dal punto di vista processuale si possono ritenere applicabili gli artt. 299 ss. c.p.c. in tema di interruzione del processo per morte o perdita della capacità; l'art. 299 c.p.c. si occupa di quando questi eventi si verificano prima della costituzione in giudizio, mentre l'art. 300 c.p.c. di quando si verificano dopo la costituzione.⁹²

In senso contrario, sullo specifico punto della limitazione di responsabilità connessa alla quota di riparto, si pone la sentenza della Cassazione del 7 aprile 2017 n. 9094, ove si afferma che *«qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci»*.

In sostanza, la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione, non consentono di escludere l'interesse del creditore a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.

⁹¹ Art. 110 c.p.c.: *«Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto»*.

⁹² Cass. civ., sez. trib., sentenza 16 maggio 2012, n.7679, con nota di A. TERLIZZI, in *Diritto e Giustizia online*, 2012, pag. 411.

C'è chi, invece, ha affermato che la cancellazione della società, se effettuata in corso di causa, è da considerare illegittima; da un lato perché l'esito della lite va ad incidere sul bilancio finale di liquidazione, implicando così la nullità del bilancio stesso e, dall'altro, perché sarebbe del tutto pregiudizievole per la controparte.⁹³

Interessante risultano la fattispecie dei processi "futuri", vale a dire processi avviati dopo la cancellazione della società dal registro, ipotesi non infrequente considerato che vi possono essere ricompresi tutti i giudizi instaurati dopo il 1 gennaio 2004.

*«Si ritiene che tali processi siano destinati ad essere chiusi in rito, in quanto la pronuncia non potrebbe generare effetti di merito nei confronti degli ex soci. Un tale esito del giudizio discende dal venir meno della capacità della società di essere parte processuale a seguito della cancellazione».*⁹⁴

Di fronte a questo andamento ondivago della giurisprudenza, nel 2013 sono finalmente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con tre sentenze che hanno fatto storia.

In particolare, nella sentenza n. 6070 del 2013 la Corte ha affermato che l'effetto successorio si verifica indipendentemente dalla circostanza che il socio abbia conseguito una quota a seguito della liquidazione e lo stesso risponde in base alle regole che caratterizzavano i rapporti sociali in pendenza della vita sociale.

Tale successione universale è stata criticata in quanto imporrebbe la realizzazione di un litisconsorzio di tutti i soci, con un *favor* per la società che volontariamente ed in modo dilatorio talvolta si cancella e grandi ostacoli per i creditori o aventi causa della società costretti a compiere prodezze processuali che aggraverebbero la loro posizione.

Dal momento che la società è estinta, quest'ultima non potrà né iniziare una causa né essere chiamata in giudizio; ciò significa, quindi, che la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., i quali, a seguito dell'estinzione dell'ente, divengono

⁹³ A. ZORZI, *L'estinzione della società: la portata dell'art. 2495 c.c. e i risvolti processuali della cancellazione dal registro delle imprese*, cit., p. 185 s..

⁹⁴ Cfr. L. FREIFRAU VON DER HEYDEN-RYNSCH, *Scioglimento e Liquidazione*, in AA. VV., *Società*, a cura di V. DONATIVI, Milano, 2019, p. 1245.

comunisti sui beni/diritti residuati o sopravvenuti dalla/alla liquidazione e alla cancellazione della società e, pertanto, parti potenziali di un giudizio che abbia ad oggetto tali beni/diritti.⁹⁵

Nello specifico, la sentenza ha espresso il seguente principio di diritto: *«La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c.⁹⁶ e ss., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta».*

La conseguenza è che l'estinzione dell'ente rientra nell'ipotesi del *«venir meno della parte per altra causa»* e non può, dunque, essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 111 c.p.c.⁹⁷, *«per la decisiva ragione che il fenomeno successorio non è in alcun modo riconducibile ad un trasferimento tra vivi, o ad un trasferimento mortis causa a titolo particolare che postuli al tempo stesso l'esistenza di un diverso successore universale».*

⁹⁵ Cfr. D. LONGO, *Gli effetti processuali della cancellazione di società dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 4-5, p. 923 s..

⁹⁶ Art. 299 c.p.c.: *«Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis [125 disp. att.]».*

⁹⁷ Art. 111 c.p.c.: *«Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione».*

Il ricorso allo schema successorio dell'art. 110 c.p.c., pertanto, serve esclusivamente ad assicurare un supporto tecnico ed una base normativa per giustificare la proseguibilità/riassumibilità del processo ed escludere la sua chiusura in rito.

La sua applicazione implica che il Giudice stabilirà con separato provvedimento un termine entro il quale provvedere all'integrazione del contraddittorio, in mancanza del quale la causa si estinguerà ex art. 307, comma III, c.p.c. e l'eventuale giudizio tenutosi senza la partecipazione dei litisconsorti sarà inevitabilmente affetto da nullità, con un duplice ordine di conseguenze: se la nullità viene eccepita nel corso del giudizio di appello o di cassazione, il giudice incaricato dovrà rimettere la causa al primo giudice incaricato affinché provveda a disporre l'integrazione del contraddittorio, se la nullità non viene rilevata, allora potrà capitare che la sentenza passi in giudicato, ma senza alcun effetto vincolante per i litisconsorti che non hanno preso parte al giudizio.

Pertanto, in una causa in cui la cancellazione della società non sia stata fatta constare nei modi di legge e la stessa sia proseguita fino alla pronuncia di sentenza di condanna della società estinta, la parte vittoriosa non potrà eseguire la sentenza direttamente in danno dei soci, ma dovrà prima agire in giudizio contro gli stessi per l'accertamento del fatto che essi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.

Per quanto riguarda specificatamente i procedimenti in corso, la sentenza ha equiparato la cancellazione della società dal registro ad un evento interruttivo del processo ex art. 299 e ss. c.p.c.; se l'evento è dichiarato dal procuratore costituito, la causa si interrompe, e dovrà poi essere eventualmente riassunta nei confronti dei soci.

Laddove la cancellazione sia avvenuta prima della costituzione in giudizio, l'evento interruttivo ex art. 299 c.p.c. sarà automatico, ad eccezione dell'ipotesi che gli ex soci si costituiscano volontariamente scegliendo di proseguire spontaneamente anticipando la futura notifica della citazione in riassunzione a cura di controparte.

Se l'evento non viene dichiarato o fatto constare nelle forme di legge, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato,

risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, sicché il processo prosegue nei confronti della società estinta come se fosse ancora esistente e capace, sia nel grado di giudizio in corso che in quello di impugnazione, in virtù dell'ultrattività del mandato che sia stato conferito al difensore per entrambi i gradi di giudizio, ma non nel giudizio di cassazione, ove occorre la procura speciale.⁹⁸

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i successori della parte venuta meno, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza o notificchi alle altre parti l'evento o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4°, c.p.c.

Un altro caso esemplificativo dell'effetto successorio è quello della formazione di un titolo esecutivo a favore della società cancellata; ciò che può verificarsi nella pratica è che la società nel frattempo si cancelli ed il socio agisca esecutivamente nei confronti del debitore sulla base del titolo precostituito in primo grado ma ancora non definitivo, in quanto pendente l'appello.

La soluzione, in tal caso, viene fornita dall'art. 475 c.p.c., dalla cui lettura ed interpretazione emerge la successione dei soci nel titolo esecutivo, poiché la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o ai suoi successori, quali sono i soci della società cancellata.

Specularmente, al livello sostanziale, l'art. 2495 c.c. (al pari dell'art. 2456 c.c. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi nei confronti dei liquidatori in caso di mancato pagamento per loro colpa, stabilendo, quindi, ulteriori e distinti fatti costitutivi. Ne deriva che l'accertamento

⁹⁸ In tal senso cfr. Cass. civ., SS.UU., sentenza 4 luglio 2014, n. 15295, in *Giust. Civ. Massimario*, 2014.

giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti.⁹⁹

La rassegna delle tesi sopra esposte induce ad affermare che il campo processualistico è un terreno piuttosto composito, ove di volta in volta, in base alle fattispecie sottoposte all'esame, si pongono interrogativi diversi e si offrono soluzioni su misura; in generale, però, negare l'effetto successorio appare quanto mai iniquo per gli aventi causa della società costretti a subirlo.

D'altro canto l'effetto successorio esclusivamente in capo ai soci, da un lato, limita le pretese di coloro che sono titolari di diritti da reclamare nei confronti della compagine societaria cancellata, ma dall'altro individua un nuovo centro di imputazione delle pretese dei terzi nei confronti della società cancellata, così fornendo almeno un parametro di confronto processuale e sostanziale.

Ma poiché, come visto nel capitolo precedente, esistono delle eccezioni, anche di natura processuale, forse la soluzione potrebbe essere quella di rendere tale ipotesi la regola, posto che le stesse sono state pensate a tutela della certezza del diritto e non solo della società cancellata, così contemperando le molteplici posizioni coinvolte.

⁹⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4699, in *Giust. Civ. Massimario*, 2014.

CONCLUSIONI

La trattazione ha preso le mosse dal dato di partenza costituito dalla circostanza che *«l'effettiva estinzione della società non consegue all'esito meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione, bensì alla completa definizione dei rapporti giuridici pendenti e soprattutto di tutte le passività sociali»*.

Le sentenze si sono succedute con un andamento incerto, non sempre uniforme, ma comunque fondato sull'opposizione tra la tesi dichiarativa e quella costitutiva, tra l'interrogativo se l'estinzione corrispondesse all'esaurimento di tutti i rapporti facenti capo alla società liquidata oppure se fosse stato sufficiente una delimitazione netta concretizzata dall'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.

Ebbene, la seconda tesi, così come sancito da autorevole giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha prevalso a tutela del principio della certezza dei rapporti giuridici e al fine di negativizzare gli effetti dell'abuso del diritto.

A fronte del precedente orientamento, se di estinzione si voleva parlare, lo si poteva fare soltanto laddove ogni singola pendenza della società fosse stata risolta, con ciò gravando più che gli aventi causa la stessa società in liquidazione. Definire, infatti, tutti le relazioni facenti capo alla società poteva equivalere a non porre mai la parola fine alla vita sociale, generando la più totale incertezza giuridica nei rapporti con tutti i terzi; al contrario la giurisprudenza ed il legislatore hanno concluso che le esigenze e gli obiettivi tesi a una migliore organizzazione dell'attività aziendale devono essere coordinati con la necessità di tutelare sia i soci che i creditori sociali.

Quindi, in linea generale, nulla osta a che una società venga posta in liquidazione, e successivamente cancellata dal Registro delle imprese.

Attesi i profili di responsabilità dei soci e dei liquidatori, e in forza della natura stessa del procedimento di liquidazione, qualora la massa attiva da liquidare lo consenta, nella fase di liquidazione è opportuno vengano tacitati i creditori, se del caso mediante atti di transazione, in particolare per quanto riguarda i debiti

tributari, se e ove possibile, ovvero vengano accantonate le somme per il relativo soddisfacimento.

In ogni caso, dei debiti sociali deve tenersi debito conto nei bilanci, in particolare in quello finale di liquidazione.

Di eventuali crediti non soddisfatti non rispondono i soci che non abbiano ricevuto alcunché dalla liquidazione della società, né a titolo di acconti né in sede di bilancio finale di liquidazione; i liquidatori, invece, sono responsabili per i danni cagionati ai creditori qualora abbiano provveduto alla chiusura della procedura di liquidazione senza il previo soddisfacimento dei crediti, pur essendo sussistente una massa attiva astrattamente sufficiente a soddisfare - almeno parzialmente - il credito stesso e che, invece, sia stata distribuita ai soci.

Le cause passive ancora in corso, qualora l'evento della cancellazione dal Registro delle imprese venisse fatto constare in giudizio nei modi di legge, verrebbero interrotte ai sensi dell'art. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale riassunzione del medesimo giudizio nei confronti dei soci, nei limiti in cui questi ultimi abbiano ricevuto utili in base al riparto, a seguito di bilancio finale di liquidazione.

Di eventuali debiti della società estinta, la cui esistenza, prima ignota, emergesse soltanto dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, non potrebbero, in linea di principio, essere chiamati a rispondere né i soci né i liquidatori.

Il quadro così descritto induce a dedurre che al legislatore sia sembrato logico e naturale effettuare una cesura netta rispetto al passato, individuando il momento estintivo nell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.

Tuttavia, non è detto che tale scelta abbia rappresentato la soluzione più avveduta, se si pensa che in tal modo sono stati facilitati i comportamenti elusivi.

Ed infatti, la "semplificazione" della cancellazione, se così la si vuole definire, ha agevolato la procedura per quelle realtà societarie più interessate a chiudere velocemente l'attività lasciando dietro di sé una pletera di creditori.

Altrettanto vero è che questi stessi creditori, per il meccanismo successorio conseguente all'estinzione, avrebbero trovato soddisfazione nei confronti dei soci; ma anche su questo punto, si deve ricordare che questi ultimi rispondono nei limiti della quota ricevuta a seguito della ripartizione finale.

Ed ecco allora che anche tale previsione può rimanere lettera morta nell'ipotesi in cui la liquidazione finale sia artatamente costruita ad esclusivo danno dei creditori della società.

La stessa riforma ha rischiato di creare una sostanziale disparità tra società di capitali e società di persone, laddove le prime avrebbero beneficiato dell'immediato effetto estintivo previsto dalla novella normativa, mentre le seconde ne sarebbero state sottratte; in questo caso, però, la giurisprudenza è prontamente intervenuta affermando che *«la modifica apportata all'art. 2495 c.c. evidenzerebbe la vigenza del principio generale secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese comporta la generale estinzione definitiva della società, sia essa di persone o di capitali»*.

Se da un lato si deve riconoscere alla riforma il merito di aver innovato la materia dopo 60 anni di vigenza del codice del 1942, non si può, al tempo stesso, ignorare che probabilmente la riforma è come se avesse voluto operare una *tabula rasa*, tra la miriade delle costellazioni societarie, in grado di tracciare una linea da cui ripartire.

Pertanto, qualora si voglia affermare che critiche possano essere mosse alla scelta operata perché ha rischiato di rendere il meccanismo troppo semplicistico e superficiale, nondimeno il legislatore, sia all'origine ma anche attraverso correttivi successivi, ha cercato di porre rimedio, prevedendo fattispecie di salvaguardia.

Prima fra tutte la possibilità di procedere alla cancellazione della cancellazione, che nonostante il tautologico gioco di parole costituisce espediente efficace per ritornare allo *status quo ante* in mancanza dei presupposti minimi di legge.

Tanto che lo stesso provvedimento di cancellazione d'ufficio sarebbe attività *«finalizzata a tutelare l'interesse generale alla continua rispondenza tra risultanze del registro e realtà oggettiva, costituendo strumento per rimediare ad iscrizioni irregolari predisposto per contemperare l'interesse del soggetto obbligato all'iscrizione e quello dell'ufficio a rimediare ad errori commessi in sede di controllo»*.

Al tempo stesso è intervenuta la legislazione tributaria prevedendo un termine limite di durata quinquennale affinché la società cancellata risponda dei propri

debiti nei confronti dell'Erario; ma si deve ritenere che tale clausola esorbiti anche la cautela ordinaria, in quanto termine speciale previsto a tutela di un interesse più alto quale quello di finanza pubblica.

Ed infine, il rimedio dei rimedi è stato rinvenuto nell'art. 10 L.F. attraverso la previsione della fallibilità della società entro l'anno dalla cancellazione.

Secondo alcuna dottrina *«l'introduzione di un limite temporale, oltre il quale non è più possibile dichiarare il fallimento dell'imprenditore, risponde probabilmente all'esigenza, comune a tutte le ipotesi sanzionatorie, di evitare al soggetto passivo di restare sine die sottoposto al rischio della relativa comminatoria»*, ma è anche l'ultima *ratio* dal lato attivo, per coloro che intendono porre rimedio alla cancellazione.

D'altronde la cancellazione risulta dal registro delle imprese ed, in tal modo, viene concesso al creditore insoddisfatto di poter venire a conoscenza dell'evento tramite una visura societaria così da poter attivarsi, laddove ovviamente ne ricorrano le condizioni, per richiedere la massima sanzione per l'imprenditore, quale è appunto il fallimento.

La riforma ha così operato un sistema di pesi e contrappesi attraverso un attento bilanciamento di interessi che, in conclusione, può essere ritenuto apprezzabile e che, in ogni caso, pone come obiettivo finale la certezza dei rapporti giuridici, da qualunque lato si vogliano analizzare.

BIBLIOGRAFIA

S. ADAMO, *Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie*, Bari, 2008

G.P. ALLECA, *Le Sezioni Unite e l'estinzione delle società a seguito della cancellazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 6

A. ARENA, *Sul momento dell'estinzione delle società commerciali*, in *Foro it.*, 1960, IV

F. BELVISO, *Cancellazione della società e tutela dei creditori dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 l. fall.*, in *Giur. comm.*, 2004, 6, I

G. BONELLI, *I concetti di comunione e di personalità nella teorica delle società commerciali*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, I

G. BUCCARELLA, *La cancellazione della società dal Registro delle imprese*, Torino, 2015

A. CANDIAN, *Estinzione e nullità delle società commerciali*, in *Giur.it.*, 1937, IV

T. CAPPELLETTI, *Conseguenze dell'estinzione su sopravvenienze attive e debiti sociali non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione*, ne *il Societario*, 2017

R. CRUGNOLA, *Liquidazione, cancellazione, estinzione delle società di capitali: la posizione dei creditori sociali, casi giurisprudenziali e questioni aperte*, in *Società*, n. 11/2015

D. DALFINO, *La cancellazione della società dal registro delle imprese: Profili processuali*, Torino, 2017

- D. DALFINO, *“Venir meno” della società e processi pendenti*, in *Società*, 2014
- V. DONATIVI, *La pubblicità legale delle società di capitali*, Milano, 2006
- V. DONATIVI, *I poteri di controllo dell’ufficio del Registro delle imprese*, Napoli, 1999
- G. FERRI, *Le società*, nel *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, vol. X, t. III, Torino, 1972
- F. FIMMANÒ E L. TRAVERSA, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma*, in *Riv. not.*, 2003, I
- F. FIMMANÒ, *Estinzione fraudolenta della società e ricorso di fallimento “sintomatico” del Pubblico Ministero*, in *Dir. pen. dell’imp.*, 2013
- A. FIORENTINO, *Sullo scioglimento e la liquidazione delle società commerciali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952
- L. FREIFRAU VON DER HEYDEN-RYNSCH, *Scioglimento e Liquidazione*, in AA. VV., *Società*, a cura di V. DONATIVI, Milano, 2019
- M. B. FUCCI, *La cancellazione della società di capitali del registro delle imprese. Fattispecie e procedura*, Roma, 2016
- C. GLENDI, *Cancellazione delle società, attività impositiva e processo tributario*, in *Riv. giur. trib.*, 2010
- G. GROSSI, *Estinzione delle società di persone, ne il Societario*, 2016
- D. LONGO, *Gli effetti processuali della cancellazione di società dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 2013

G. MARASÀ, *Iscrizione della cancellazione e cessazione dell'applicazione della disciplina del fallimento*, in AA.VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. IBBA, G. MARASÀ, V. DONATIVI, Torino, 2018

R. MARCELLO, *Effetti giuridici e processuali della cancellazione delle società dal regime delle imprese*, in *Ratiosocietà*, n. 1/2014

G. MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1952

A. MIRONE, *Cancellazione della società dal Registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione*, in *Riv. soc.*, 1968

G. NICCOLINI, *Contributo allo studio del bilancio finale di liquidazione delle società di capitali*, Torino, 2019

G. NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 7, II, Torino, 1998

M. PERRINO, *L'estinzione delle società di persone*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, I

G. POSITANO, *L'estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito*, Milano, 2012

V. SALAFIA, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese*, in *Società*, 2008, fasc. 8

V. SANNA, *Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali*, Torino, 2013

V. SANNA, *L'iscrizione della cancellazione della società ed i suoi effetti*, in AA.VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. IBBA, G. MARASÀ, V. DONATIVI, Torino, 2018

V. SANNA, *Gli effetti della cancellazione dell'impresa e della società dal Registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 2015, 1, II

M. SAVERIO SPOLIDORO, *Effetti sostanziali della cancellazione delle società: sopravvenienze attive e passive*, in *Rivista delle Società*, fasc. 5, 2017

E. SCIALIS, *Il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese*, in *Giuricivile*, 2019, 7

A. SILLA, V. SILLA, *Codice delle società e del fallimento*, Milano, 2006

F. TEDIOLI, *Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione*, in *Giusto Processo Civile*, 2011, 4

A. ZORZI, *L'estinzione delle società di capitali*, Milano, 2013

A. ZORZI, *L'estinzione della società: la portata dell'art. 2495 c.c. e i risvolti processuali della cancellazione dal registro delle imprese*, Milano, 2013

GIURISPRUDENZA

Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 1934, n. 3408, in *Massimario Foro It.*, 1934

Cass, civ., sez. I, 28 giugno 1937, n. 2147, ne *Il Foro Italiano*, 1937, vol. 62

Cass. civ., 12 luglio 1951, n. 1930, in *Il Foro Italiano*, Vol. 74, I, 1951

Cass. civ., 10 ottobre 2012, n. 17500 in *Giust. civ. Mass. 2012*

Cass. civ., Sez. II, 4 ottobre 1999, n. 11021, in *Giust. civ. Mass., 1999*

Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2000, n.7972 in *Giust. civ. Mass., 2000*

Cass. civ., 15 ottobre 2008, n. 25192 con commento di A. Piantelli, in *Riv. dottori comm.*, fasc. 2, 2010

Cass. SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4060, in *Giur. it.*, 2010

Cass. civ., 4 ottobre 1999, n. 11021, in *Giust. civ. Mass.*, 1999

Cass. civ., 14 maggio 1999, n. 4774, in *Giust. civ. Mass.*, 1999

Cass. SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070 in *www.iusexplorer.it*

Cass. SS.UU., 4 luglio 2014, n. 15295 in *www.iusexplorer.it*

Cass., Sez. trib., 2 aprile 2015, n. 6743, in *www.iusexplorer.it*

Corte Cost., 21 luglio 2000, n. 319, in *Foro it.*, 2000, I

Cass. civ., 1° marzo 2017, n. 5253, in *Il caso.it*, 2018

App. Napoli, 11 luglio 2011

App. Napoli, 6 ottobre 2011

App. Napoli, 8 febbraio 2012

Trib. Milano, giudice del registro delle imprese, 19 gennaio 2019, n. 199, in www.giurisprudenzadelleimprese.it

Trib. Roma, giudice del registro delle imprese, 17 novembre 2015, n. 8075, in www.giurisprudenzadelleimprese.it

Cass., Sez. trib., 18 aprile 2014, n. 9007, in *www.iusexplorer.it*

Trib. Venezia, 28 giugno 2016, n. 1737

Cass. civ., 15 gennaio 2020 n. 521, con nota di V. PAPAGNI, in *Diritto & Giustizia*, 2020, 11

Cass. civ., 6 dicembre 2019, n. 31933, con nota di J. LORENZI in *Iltributario.it*, 2020, 10

Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15474, in *Giust. Civ. Massimario*, 2017

Trib. Milano, Giudice del Registro delle imprese, 20 maggio 2013, in *Soc.*, 2013

Cass. civ., 19 ottobre 2016, n. 21105 in *Giust. Civ. Massimario*, 2017

App. Milano, 18 aprile 2012, con nota di F. Tedioli, in *Riv. dir. soc.*, 2012, 3

Cass. SS.UU., 4 luglio 2014, n. 15295, in *Giust. Civ. Massimario*, 2014

Cass. civ., Sez. III, 27 febbraio 2014 n. 4699, in *Giust. Civ. Massimario*, 2014

SITOGRAFIA

<https://www.consiglionazionaleforense.it>

www.fondazione nazionale commercialisti.it

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2008-06-25_OIC-5_Bilanci-di-liquidazione.pdf

https://www.rm.camcom.it/pagina239_societ-di-capitali-scioglimento-liquidazione-cancellazione.html

https://www.tuttocamere.it/files/giurisprudenza/2016_04_19_Trib_ROMA.pdf

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298734/Circolare+n.+31E+del+30+dicembre+2014_Circolare+31_E+del+30+dic+2014.pdf/9a5016e3-7700-ebc9-a78a-10d8fe9fd9

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/cancellazione_societa_schema_D_DALFINO.pdf

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-19/fallimento-affitto-d-azienda-e-cessazione-attivita-d-impresa-143031.php>

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/01/crediti-insoddisfatti-presupposti-e-limiti-di-azione-verso-liquidatori-e-soci-di-societa-estinta.php?preview=true>

www.giurisprudenzadelleimprese.it

www.iusexplorer.it